Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1259

Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

18/12/2022 - 02:46

Indice

1. DDL S. 1259 - XVIII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 3

1.2.1. Testo DDL 1259 4

1.3. Trattazione in Commissione 7

1.3.1. Sedute 8

1.3.2. Resoconti sommari 10

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 11

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019 12

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) dell'08/05/2019 47

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019 53

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 18/06/2019 64

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (pom.) del 25/06/2019 69

1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 117 (ant.) del 26/06/2019 74

1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 118 (pom.) del 02/07/2019 77

1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019 81

1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 274 (ant.) del 10/11/2021 87

1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 285 (ant.) del 12/01/2022 90

1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 317 (pom.) del 04/05/2022 103

1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 318 (pom.) del 10/05/2022 106

1. DDL S. 1259 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1259
XVIII Legislatura

Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

Iter
10 maggio 2022: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.1259	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Francesco Laforgia (Misto, Liberi e Uguali)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **30 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.
Classificazione TESEO
MINIMI SALARIALI
Articoli
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Art.1), RAPPRESENTATIVITA' DEI SINDACATI (Art.2), ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (Art.2), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.3), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.3), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.3, 5), OSSERVATORI (Art.3), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.4), PENE PECUNIARIE (Art.4), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Art.4), INTERDIZIONE DA UFFICI PROFESSIONI ARTI (Art.4), FONDI DI BILANCIO (Art.5), ISPEZIONI (Art.5), SITI E PORTALI WEB (Art.5)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Susy Matrisciano** (M5S) (dato conto della nomina l'8 maggio 2019) .
Assegnazione
Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** **in sede referente** il 6 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 112 del 14 maggio 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1259

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1259

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **LAFORGIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2019

Salario minimo e validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge attua l'obiettivo di definire la giusta retribuzione tramite la validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa misura necessaria di per sé è tanto più urgente in un contesto italiano caratterizzato da oltre 2,5 milioni di *working poors*, coloro che appartengono alla categoria dei lavoratori poveri che, pur avendo un'occupazione, si trovano a rischio di povertà e di esclusione sociale a causa del livello troppo basso del loro reddito, dell'incertezza sul lavoro, della scarsa crescita reale del livello retributivo, dell'incapacità di risparmi.
Il fenomeno, causato anche da una progressiva polarizzazione del mercato del lavoro, che non facilita la disponibilità occupazionale per le fasce medie di reddito, è presente negli Stati Uniti, in Italia, ma anche altrove e richiede l'applicazione di specifiche politiche di supporto (fissazione di un salario minimo, programmi di *training* e formazione obbligatori, eccetera).
Posto che una percentuale compresa tra 1'80 e il 90 per cento dei lavoratori italiani è coperta dai contratti nazionali, appare improcrastinabile rendere quei contratti validi *erga omnes*, facendoli dunque valere per tutti, recependo gli accordi interconfederali e permettendo così che, insieme al salario, anche altri diritti - come le ferie - diventino per legge i diritti minimi, stabiliti dalla contrattazione tra le parti, sotto i quali non potere andare.
Per poter affrontare il tema del salario minimo è indispensabile partire dal rafforzamento della contrattazione.
Una norma di legge che si propone di fissare un salario minimo orario legale per tutti i lavoratori dipendenti deve innanzitutto stabilire il valore legale dei trattamenti economici complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, poiché - altrimenti - potrebbe favorire una fuoriuscita dall'applicazione dei contratti, rivelandosi così uno strumento per abbassare salari e tutele dei lavoratori.
Un rischio che si fa maggiormente concreto stante la diffusa struttura di piccole e medie imprese presenti nel tessuto economico italiano.
È dunque importante prevedere un meccanismo in base al quale assumono valore legale i minimi dei contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni più rappresentative in cui saranno le stesse parti sociali a definire il salario minimo legale che si applicherà ai lavoratori non coperti dalla contrattazione nazionale.
Pertanto con l'articolo 1 della nostra proposta, per dare attuazione all'articolo 36, primo comma, della Costituzione (nonché all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), stabiliamo che si faccia riferimento al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, che assumono valore *erga omnes* per tutti gli addetti del settore, ma anche per i settori affini anche se non coperti da contratti collettivi.
Tali disposizioni sono valide anche per i collaboratori, mentre per gli apprendisti rimarrebbe in vigore la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in

applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'articolo 2, al fine di individuare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, fa riferimento per le organizzazioni dei lavoratori ai criteri associativi ed elettorali di cui al testo unico sulla rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, e per le organizzazioni dei datori di lavoro ai criteri del numero di imprese associate in relazione al numero complessivo di imprese e del numero di dipendenti delle imprese associate in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nel complesso delle imprese.
L'articolo 3 istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio, alla quale si possono rivolgere le parti sociali per dirimere le eventuali difficoltà nell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge.
L'articolo 4 prevede delle sanzioni pecuniarie e l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni, per le imprese che subiscono l'applicazione delle sanzioni amministrative.
L'articolo 5 prevede la costituzione di un Fondo di 20 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, per aumentare gli organici dei servizi ispettivi, le loro dotazioni informatiche e la loro omogeneizzazione, nonché la costituzione di un sito informativo *online*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Giusta retribuzione e validità erga omnes *dei contratti collettivi di lavoro)*

1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al diritto di ogni lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, di cui all'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale individuate ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito da uno dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale e ai lavoratori appartenenti a settori non coperti da tale contratto collettivo di lavoro il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

4. Sono fatti salvi i princìpi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 2.

(Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative)

1. Al fine di individuare le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano per le organizzazioni dei lavoratori i criteri associativi ed elettorali previsti dal testo unico sulla rappresentanza, di cui all'accordo tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio 2014, e per le organizzazioni dei datori di lavoro i criteri del numero di imprese associate in relazione al numero complessivo di imprese e del numero di dipendenti delle imprese associate in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nel complesso delle imprese.

Art. 3.

(Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio, composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante, che la convoca e la presiede, e da sei membri di cui quattro designati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e due professori universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

2. Alla Commissione di cui al comma 1 si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 e in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 1, fatto salvo il diritto di ricorrere in giudizio da parte di ogni singolo lavoratore.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al comma 1, riferisce annualmente alle Camere, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dall'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione per due anni dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie.

Art. 5.

(Rafforzamento del sistema ispettivo)

1. Presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, di seguito denominato « Fondo ». Al Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei servizi ispettivi dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al miglioramento e all'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative alle assunzioni e al *turn-over* del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di assicurare la più ampia pubblicità e circolazione in formato aperto dei dati relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero attraverso le ispezioni, è istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sito *online* consultabile da tutti i cittadini.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1259
XVIII Legislatura

Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 108 (pom.)
7 maggio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 109 (ant.)
8 maggio 2019

N. 110 (pom.)
8 maggio 2019

N. 115 (pom.)
18 giugno 2019

N. 116 (pom.)
25 giugno 2019

N. 117 (ant.)
26 giugno 2019

N. 118 (pom.)
2 luglio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 124 (pom.)
16 luglio 2019

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 274 (ant.)
10 novembre 2021

N. 285 (ant.)
12 gennaio 2022

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 317 (pom.)
4 maggio 2022

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

N. 318 (pom.)
10 maggio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 108 (pom.) del 07/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
108ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO (*M5S*) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO rende noto che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Pasquale Tridico a Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) illustra brevemente il *curriculum* del professor Tridico, che ritiene pienamente idoneo, per profilo professionale e comprovata esperienza, a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INPS. In conclusione, ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, chiede un rinvio dell'esame dell'atto in oggetto.

Si associa il relatore AUDDINO (*M5S*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 aprile.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) riconosce l'importanza del provvedimento in esame, le cui disposizioni, a suo parere, si muovono nel solco di quelle varate nel corso della precedente legislatura, ma anticipa che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione a causa della limitatezza delle risorse individuate e della mancata estensione anche al 2020 delle misure di sostegno ai settori in crisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice BOTTO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere favorevole formulato dalla relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) osserva che lo schema di decreto concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, istituito dalla legge n. 145 del 2018 con una dotazione complessiva pari a 43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033. Chiarito che le risorse destinate al Ministero del lavoro sono pari a 3 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021, sottolinea che il testo si compone di un unico articolo, secondo il quale gli interventi sono individuati da ciascuna Amministrazione centrale nell'ambito degli stanziamenti ad essa assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati ed il sistema delle autonomie. La disposizione prevede inoltre che, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, invii un'apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia), e individua infine i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa destinazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCERINO (*M5S*) rileva preliminarmente che il provvedimento individua una serie di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e sul codice penale per inasprire le pene, rimodulare alcune aggravanti e introdurre nuove fattispecie di reato. Per le parti di più stretta competenza della Commissione, si sofferma, in particolare, sull'articolo 5, che prevede l'attivazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere o interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali reati.
Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, la relatrice segnala soprattutto l'articolo 10, che introduce nel codice penale, all'articolo 612-*ter*, una fattispecie *ad hoc*, volta a sanzionare, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, il fenomeno del cosiddetto *revenge porn*. Ulteriori disposizioni riguardano il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio; l'incremento di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici; l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e per il delitto di atti persecutori; la specifica previsione della deformazione

dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, con l'abrogazione dell'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime; l'inasprimento delle pene per i delitti di violenza sessuale e la rimodulazione delle aggravanti per la violenza sessuale in danno di minore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*), premesso che il provvedimento contiene disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, fa presente che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie in cui siedono rappresentanti delle regioni e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e cui sono attribuiti compiti di monitoraggio e di studio. Illustra quindi l'articolo 2, che introduce una circostanza aggravante comune penale, e l'articolo 3, che reca le clausole di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La PRESIDENTE annuncia che, allo scadere del termine, sono stati presentati 72 emendamenti e 4 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta e riferiti al disegno di legge n. 658, adottato come testo base. Gli emendamenti sono già stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a e 5a ai fini dell'espressione del relativo parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

La PRESIDENTE ricorda che, allo scadere del termine, sono stati presentati 50 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 30 aprile, che sono stati trasmessi alle Commissioni permanenti 1a, 2a, 5a e 14a per i prescritti pareri.

Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, si darà ora avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, come disciplinata dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.
Su richiesta del senatore PATRIARCA (*PD*) dispone quindi una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore, 15,35, riprende alle ore 15,45.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Si associa il senatore LAUS (*PD*).

Il sottosegretario FANTINATI, valutati i propri impegni istituzionali, assicura la propria disponibilità per la seduta pomeridiana di domani.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 9,30 è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1259, a firma del senatore Laforgia, recante salario minimo e validità *erga omnes* dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, mercoledì 8 maggio, alle ore 15 è integrato con l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, del presidente dell'INPS, professor Pasquale Tridico.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

L'11a Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto al rilancio dei settori agricoli in crisi e al sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal progetto di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 658

G/658/1/11

Floris, Toffanin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario»,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 2, si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

l'articolo 3 dispone che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa;

la formulazione dei citati articoli 2 e 3 rischia di escludere dall'applicazione della legge, proprio la contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni dei datori di lavoro appartenenti alla piccola e media industria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere nell'ambito di applicazione della presente legge, la contrattazione collettiva maggiormente rappresentativa nell'ambito delle PMI, stipulata dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali di rappresentanza.

G/658/2/11

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

innanzitutto, occorre incidere sul basso livello medio delle retribuzioni percepite dai lavoratori, oggi erose da un'incidenza del cuneo fiscale che colloca l'Italia al terzo posto tra i 35 Paesi OCSE per peso del prelievo gravante sul lavoro (v. *Taxing Wages* 2018, OCSE). In particolare, a fronte di un cuneo fiscale medio nell'UE-28 pari al 38,4 per cento, in Italia un lavoratore senza carichi familiari è sottoposto a un prelievo fiscale che raggiunge il 47,7 per cento, tra imposte personali sul reddito e contributi previdenziali;

in questo senso, la prima e più rilevante misura di contrasto del lavoro povero passa attraverso la prosecuzione del processo di riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in linea con le politiche avviate nella scorsa legislatura a sostegno delle retribuzioni di importo mediobasso (*bonus* 80 euro), nonché delle politiche per favorire l'occupazione stabile dei giovani (*bonus* decontribuzione giovani);

impegna il Governo:

a sostenere il livello delle retribuzioni e il potere d'acquisto dei salari, in primo luogo attraverso la riduzione strutturale del cuneo fiscale gravante sul costo del lavoro, in continuità con il processo avviato nella scorsa legislatura.

G/658/3/11

Parente, Patriarca, Laus, Nannicini, Malpezzi

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

un intervento orientato ad eradicare il lavoro povero non può prescindere dalla lotta alla sottoccupazione - diffusa in particolare tra i giovani e le donne - e soprattutto dall'abbattimento del divario retributivo di genere, che ancora persiste nel nostro Paese accrescendo l'esposizione delle donne al rischio della povertà. L'Italia è tuttora, assieme a Malta, il Paese europeo con la più elevata disparità salariale tra uomini e donne; nella fascia di età dai 20 ai 64 anni la differenza di stipendio raggiunge il 19,8 per cento (Eurostat, 2018), mentre il 59 per cento delle donne italiane percepisce una retribuzione oraria più bassa della media nazionale, a fronte del 44 per cento degli uomini (Istat, 2017);

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro di pari valore, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere;

impegna il Governo:

a promuovere l'adozione di un piano europeo per favorire l'occupazione femminile orientato a garantire l'equità di genere nell'accesso al lavoro e al salario e a rimuovere ogni disparità di reddito tra uomini e donne.

G/658/4/11

Patriarca, Laus, Parente, Nannicini, Malpezzi

Il Senato,

in sede di esame congiunto dei disegni di legge n. 310, n. 658 e n. 1132,

premesso che:

il fenomeno del lavoro povero in Italia non è riconducibile esclusivamente al problema dell'adeguatezza del salario minimo orario per i lavoratori dipendenti, quanto piuttosto a un insieme di elementi che necessita di una pluralità di interventi per essere compiutamente affrontato;

la lotta al lavoro povero passa necessariamente attraverso la ricerca di peculiari forme di tutela per i lavori parasubordinati o non *standard*, in particolare quelli della *GIG-economy*, nonché attraverso il rafforzamento degli strumenti ispettivi e sanzionatori di contrasto a tutte le forme di lavoro irregolare, a partire dalle false cooperative e dalle false partite IVA,

considerato, altresì, che:

l'Italia, al pari degli altri Paesi europei che non hanno un istituto di salario minimo legale avendo mantenuto una definizione dei minimi retributivi di fonte contrattuale (Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Austria, Svizzera), ha sviluppato *standards* di qualità del lavoro e delle relazioni sindacali particolarmente elevati, oltre che un alto grado di copertura della contrattazione collettiva; elementi positivi e distintivi che occorre mantenere e difendere, a tutela di tutti i lavoratori italiani, anche in presenza di un nuovo quadro normativo e regolatorio;

la questione della tutela del salario e della giusta retribuzione per tutti i lavoratori deve essere affrontata su scala continentale, in modo omogeneo e coordinato tra tutti i Paesi europei, secondo un'azione coordinata che veda l'Unione europea impegnata direttamente a garantire la piena attuazione del principio della parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo, il contrasto al *dumping* sociale attraverso la crescita dei salari, il rafforzamento della produttività, l'abbattimento del *gap* retributivo di genere,

impegna il Governo:

a sostenere, anche in sede comunitaria, l'adozione di un istituto di salario minimo europeo, inteso quale strumento di fonte contrattuale e/o legale, parametrato alle condizioni di ciascun Paese e adattato ai rispettivi contesti, da definirsi sulla base del dialogo tra le parti sociali e della contrattazione collettiva nazionale e di settore;

in generale, a favorire il rafforzamento e l'estensione del dialogo sociale e della contrattazione collettiva in tutta l'UE, quali condizioni essenziali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei e per la coesione e il progresso sociale.

Art. 1

1.1

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale) - 1.* Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

3. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 4.

4. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 4, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.

10. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

11. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

12. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

13. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria,

produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

14. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

15. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

16. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

Le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15 e 16 non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.2

Patriarca, Nannicini, Laus, Parente, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Giusta retribuzione e salario minimo di garanzia) - 1.* Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge.

2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

3. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della

situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

5. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 4 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

6. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 5 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 3, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 5».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.3

Mallegni, Floris, Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Reddito di dignità) - 1.* Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, il Reddito di dignità quale contributo a copertura di una quota del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.800 euro annui e nel limite di spesa complessivo di 110 milioni di euro per l'anno 2019 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º luglio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato, purché attivato prima del 31 gennaio 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.900 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° dicembre 2019, il Reddito di dignità è riconosciuto, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, a copertura di una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.600 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

7. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa complessivi pari a 3.340 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 6.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di Reddito di dignità».

1.4

Mallegni, Floris, Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *(Incentivi all'occupazione) - 1.* Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assumono lavoratori con età fino a 35 anni o superiore a 50 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla predetta data, sono trasformati in contratti a tempo indeterminato, con la possibilità di rescissione, da entrambe le parti, senza obbligo di reintegro, con preavviso massimo di 30 giorni.

3. Gli articoli da 19 a 28 del Capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

4. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Conseguentemente,

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 5;*

b) *sostituire il Titolo con il seguente:* «Disposizioni in materia di incentivi all'occupazione».

1.5

Laforgia, De Petris

Al comma 1, all'inizio del comma premettere le seguenti parole: «Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e».

1.6

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «cosi come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.7

Toffanin, Floris

Sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.8

Toffanin, Floris, Malan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1- bis*. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un ordine o collegio professionale e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-*bis*. Ai fini della presente legge, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.»;

b) *dopo l'* **articolo 4** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Clausole che prevedono un compenso non equo)

1. E nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

4. La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) *all'articolo 5, sostituire le parole:* «Ai fini dell'applicazione della presente legge», *con le seguenti:* «Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, commi 1 e 2, 3 e 4 della presente legge».

Art. 2

2.1

Laus, Nannicini, Patriarca, Parente, Malpezzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Applicazione dei trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e salario minimo di garanzia) - 1.* Il trattamento minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate come tali ai sensi della presente legge, si applica a tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale.

2. Negli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni di rappresentanza di cui al comma 1, è istituito il salario minimo di garanzia quale trattamento economico minimo che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore a cui si applica la disciplina del lavoro subordinato, secondo gli importi e le modalità determinati dalla Commissione di cui al comma 3.

3. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

4. A supporto della Commissione di cui al comma 3, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

6. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 5 al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

7. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 6 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 4, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 6.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

2.2

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.3

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili»;

b) *sostituire le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* «Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.4

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola:* «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;

b) *sostituire le parole:* «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.5

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili».

2.6

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

2.7

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni di lavoro».

2.8

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «e per la zona nella» *con le seguenti:* «in cui opera l'impresa nel»;

2) *sostituire le parole da:* «anche considerato»*, fino alla fine del comma, con le seguenti:* «all'attività svolta dai lavoratori in maniera prevalente.»;

3) *dopo le parole:* «dell'articolo 4,» *aggiungere le seguenti:* «comma 5,»;

4) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*2- bis*. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto l'importo di cui al comma 1 è il trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo».

2.9

Floris, Toffanin

Al comma 1, sostituire le parole: «stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936»*, con le seguenti:* «stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro firmatarie di accordi interconfederali in materia di rappresentanza con CGIL, CISL e UIL».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale»*, con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma;

2) *sopprimere il comma 2*;

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»*, con le seguenti:* «come individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

2.10

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

2.11

Laforgia, De Petris

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della presente legge».

2.12

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

2.13

Toffanin, Floris

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività svolta dai lavoratori» *aggiungere le seguenti:* «e dal datore di lavoro».

2.14

Patriarca, Nannicini, Laus, Parente, Malpezzi

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole:* «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

b) *all'articolo 3, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede. I membri della Commissione sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

2-*bis*. A supporto della Commissione di cui al comma 2, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-*ter*. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

2-*quater*. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 2-*ter* al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

2-*quinquies*. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 2-*quater* è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

2-*sexsies*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 2-*quater*.»;

c) *all'articolo 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:* «, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

2.15

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.16

Floris, Toffanin, Malan

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.17

Toffanin, Floris

Al comma 1, dopo le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro» *inserire la seguente*: «complessivi».

2.18

Durnwalder

Al comma 1, dopo le parole: «al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *aggiungere le seguenti*: «nonché della 13a mensilità.».

2.19

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1- bis*. Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

2.20

Laforgia, De Petris

Al comma 2, alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «, ed alle prestazioni di lavoro digitale di cui all'articolo 2-*bis*».

Conseguentemente, dopo l' **articolo 2** *, inserire il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Compenso per la prestazione di lavoro digitale svolta)

1. Si definisce lavoro digitale l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*.

2. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali per le prestazioni di lavoro digitale riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

3. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo individuato dall'articolo

2 della presente legge.

4. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 3.

5. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

6. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

7. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

2.21

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.22

Carbone, De Siano, Floris, Toffanin, Quagliariello

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore».

2.23

Durnwalder, Steger, Laniece

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2- bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai agricoli, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».

2.24

Laforgia, De Petris

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sono fatti salvi i prìncipi in materia di contratto di apprendistato previsti dall'articolo 42, comma 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2.25

Malan

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2- bis*. In relazione al reddito del datore di lavoro, la retribuzione minima per lavoratori domestici, colf e badanti, può essere inferiore al limite di cui al comma 1 purché pari ad almeno i due terzi dello stesso, secondo le modalità seguenti:

a) se il datore di lavoro percepisce una retribuzione oraria, il limite minimo può corrispondere

ai due terzi di tale retribuzione;

b) se il datore di lavoro è un pensionato, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo dell'importo mensile del complesso dei trattamenti pensionistici;

c) negli altri casi, il limite minimo può corrispondere a un centosessantesimo del reddito mensile del datore di lavoro».

2.26

Toffanin, Floris

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2- bis.* Concorrono al raggiungimento del valore di cui al comma 1 anche le somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nella misura massima del 15 per cento del valore stesso.

2- ter. La regolazione fiscale e contributiva delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi di cui al comma 2-*bis* è la medesima prevista all'articolo 51, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, fino al raggiungimento del 15 per cento del valore indicato al comma 1. Oltre questa soglia il valore delle somme, beni, prestazioni, opere e servizi è considerato reddito da lavoro.».

2.0.1

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 2- ***bis.***

(Commissione di analisi e monitoraggio)

1. Viene istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione di analisi, monitoraggio ed arbitraggio, composta da 7 membri di cui quattro designati rispettivamente dall'Istat, dall'Inps, dal Cnel e dall'Anpal, di cui due professori universitari di prima fascia in disciplina di diritto del lavoro, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro stesso o da un suo rappresentante che la convoca e la presiede. I membri della Commissione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

2. A tale Commissione si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, ed in merito all'interpretazione del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, fatto salvo il diritto di ricorrere in giudizio da parte di ogni singolo lavoratore.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi della Commissione di cui al presente articolo, riferisce annualmente al Parlamento, in occasione della presentazione del Documento di economia e finanza, sui risultati conseguiti nell'applicazione della presente legge».

Art. 3

3.1

Parente, Nannicini, Patriarca, Laus, Malpezzi

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - *(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva) - 1.* È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle

associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (ÍNAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro diciotto mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera *a)*, dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, ove individuati, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 4.

3.2

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «organizzazioni sindacali e datoriali», *con le seguenti:* «associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro»;

2) *sopprimere le seguenti parole:* «, e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»;

3) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativo ed elettorale di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse e del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*2- bis*. Al fine di rendere possibile l'applicazione dei criteri di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e le modalità di deposito da parte dei datori di lavoro dei dati in loro possesso relativi alle deleghe sindacali, nonché alla loro eventuale affiliazione alle associazioni datoriali».

3.3

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti:* «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

3.4

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti:* «maggiormente rappresentative».

3.5

Laforgia, De Petris

Al comma 1, dopo le parole: «a livello nazionale della categoria stessa»*, inserire le seguenti:* «anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3-*bis*,».

Conseguentemente, dopo l' **articolo** *, inserireil seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in cooperazione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), definisce il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, il codice alfanumerico di cui al comma 1 è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.389.

3. Il codice CCNL è altresì inserito dall'INPS nella disciplina relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice CCNL riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

3.6

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1, dell'articolo 2».

3.7

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Sopprimere il comma 2.

3.0.1

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».

3.0.2

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 3- ***bis.***

(Codice CCNL)

1. Il CNEL, in cooperazione con l'INPS, aggiorna la numerazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro depositati e archiviati, attribuendo un codice alfanumerico a ciascun contratto o accordo collettivo. Tale codice alfanumerico è denominato "codice CCNL", anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il "codice CCNL" è altresì integrato dall'INPS nella procedura relativa alla compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili. A tal fine il datore di lavoro è tenuto a indicare per ciascuna posizione professionale il "codice CCNL" riferibile al contratto o accordo collettivo applicato».

Art. 4

4.1

Catalfo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contratti collettivi scaduti o disdettati) - 1.* Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo del trattamento economico minimo orario previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente».

4.2

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» *inserire le seguenti:* «aziendale o».

4.3

Laforgia, De Petris

Al comma 1, la parola: «territoriale» *è sostituita dalla seguente:* «nazionale»*, e le parole:* «e per la zona» *sono soppresse*.

4.4

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti:* «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

4.5

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti:* «maggiormente rappresentative».

4.6

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

4.7

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.8

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.9

Floris, Toffanin, Malan

Sopprimere il comma 3.

4.10

Laforgia, De Petris

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli importi di cui al comma 2 sono incrementati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevate dall'Istat nei 3 anni precedenti».

4.11

Laforgia, De Petris

Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati annualmente» *con le seguenti:* «sono incrementati ogni tre anni» *e le parole:* «rilevato nell'anno precedente» *con le seguenti:* «rilevate nei 3 anni precedenti».

4.12

Laforgia, De Petris

Al comma 3, dopo le parole: «sono incrementati annualmente» *inserire le seguenti:* «, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

4.0.1

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro o il committente che eroga al lavoratore un compenso inferiore a quello risultante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore.

2. Il datore di lavoro o il committente che affida l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi a un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti quanto previsto dalle disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ciascun lavoratore.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 comporta l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto pubbliche concernenti contratti di fornitura di prestazione di servizi ed esecuzione di opere edilizie, per due anni».

4.0.2

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Rafforzamento del sistema ispettivo)

1. Viene istituito un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro (di seguito denominato Fondo) presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale Fondo sono attribuite risorse pari a 20 milioni di euro annui a decorrere daranno 2020, a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Le risorse del Fondo sono finalizzate all'incremento del personale degli ispettorati del lavoro, dei servizi ispettivi dell'Inps e dell'Inail, all'attuazione delle misure di cui al comma 3, nonché al miglioramento ed omogeneizzazione delle dotazioni strumentali informatiche di tali ispettorati e servizi. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere eseguite anche in deroga alle disposizioni generali relative al *turn-over* ed alle assunzioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di assicurare il massimo della pubblicità e della circolazione in formato aperto dei dati relativi alle retribuzioni minime vigenti e delle informazioni acquisite in via amministrativa ovvero attraverso le ispezioni, viene istituito e aggiornato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un sito *online* consultabile da tutti i cittadini».

4.0.3

Catalfo

Dopo l' **articolo** *, inserire i seguenti:*

«Art. 4- ***bis.***

(Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo

delegato, ed è composta dai seguenti membri: *a)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *b)* un rappresentante dell'INPS; *c)* un rappresentate dell'ISTAT; *d)* un rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; *e)* un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

3. I membri della Commissione sono nominati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. La Commissione: *a)* valuta annualmente e propone l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1 e nel lavoro domestico; *b)* monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2 ed individua i CCNL prevalenti di cui all'articolo 3.

5. L'eventuale incremento di cui alla lettera *a)* del comma 4, è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4- ***ter.***

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 4- ***quater.***

(Repressione di condotte elusive)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del presente comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 4- ***quinquies.***

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzazione delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge».

4.0.4

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro)

1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro

privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

2. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 1 a 3 e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, stimate nel limite massimo di 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027, 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di risparmi di spesa pubblica, per un ammontare non inferiore a 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.760 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, a 857,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 887,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 451,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.679,6 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.966,6 per l'anno 2028 e a 4.436,6 a decorrere dall'anno 2029.

6. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotto di 3.312,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3.972,1 milioni di euro per l'anno 2025, 5.038,1 milioni di euro per l'anno 2026, 4.560,4 milioni di euro per l'anno 2027, 5.063,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».

4.0.5

Parente, Bellanova, Patriarca, Laus, Nannicini, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di trasparenza sulla parità retributiva)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire trasparenza sulla parità retributiva, i dati sulla retribuzione effettivamente corrisposta devono contenere informazioni chiare sulle componenti fisse e variabili, la media e la mediana tra le retribuzioni di uomini e donne, la differenza nella media dei *bonus* di produttività, la proporzione di uomini e donne che hanno ricevuto dei premi nei dodici mesi

precedenti, la percentuale di uomini e donne occupati, la percentuale di differenza retributiva per medesimo livello di inquadramento, articolato per impiegati, quadri e dirigenti, la diffusione del lavoro agile. La negoziazione di obiettivi di parità retributiva tra uomini e donne, sia per settori che aziendali, è demandata alla contrattazione collettiva."».

4.0.6

Laus, Patriarca, Parente, Nannicini, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Divieto di finanziamenti pubblici e contratti con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo.

2. Per i datori di lavoro che beneficiano di provvidenze pubbliche o che hanno in essere contratti con la pubblica amministrazione, le violazioni delle disposizioni della presente legge in materia di applicazione dei minimi retributivi comportano in ogni caso la decadenza dalla titolarità dei benefici ovvero la risoluzione dei contratti, ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.0.7

Nannicini, Patriarca, Parente, Laus

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A far data dal 1º gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera *a)*, e a far data dal 1º gennaio 2020, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate.".

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente decreto legislativo si applica a tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati, autonomi ed etero organizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente o negli ambiti territoriali di effettuazione della prestazione, individuati o individuabili anche attraverso strumenti o procedure informatizzate."».

4.0.8

Nannicini, Patriarca, Laus, Parente, Malpezzi

Dopo l' **articolo** *, inserire il seguente:*

«Art. 4- ***bis.***

(Diritto dei lavoratori in materia di informazione e consultazione aziendale)

1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori, è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.

3. I contratti collettivi aziendali o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.

4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.

5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, ferma restando la titolarità dei lavoratori ai diritti di informazione ivi previsti. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:

a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;

b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.

6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.

7. Al comitato consultivo si applica la disciplina in materia di informazione e consultazione dei lavoratori prevista dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».

Art. 5

5.1

Floris, Toffanin

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Disposizione transitoria) - 1.* Ai fini dell'applicazione della presente legge sono fatti salvi i vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla stessa.

2. I contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione non oltre un anno dalla medesima data».

5.2

Catalfo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «i contratti collettivi nazionali e territoriali», *con le seguenti:* «i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

2) *sopprimere la seguente parola*: «vigenti»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*1- bis*. Nei settori produttivi i cui contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale risultino scaduti o disdettati alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima».

5.3

Nisini, De Vecchis, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» *con la seguente*: «maggiormente».

5.4

Laforgia, De Petris

Dopo le parole: «più rappresentative sul piano nazionale» *inserire le seguenti*: «definite secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,».

5.5

De Vecchis, Nisini, Pizzol

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» *con le seguenti*: «fino al loro successivo rinnovo».

5.0.1

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere i seguenti:*

«Art. 5- ***bis.***

(Oggetto e definizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge stabiliscono i requisiti minimi che i contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza di essi, i contratti individuali del lavoro digitale devono contenere quale che sia la fattispecie adottata.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per:

a) lavoro digitale: l'attività svolta indipendentemente dalla localizzazione geografica dell'impresa, caratterizzata da flessibilità sia nell'organizzazione sia nello svolgimento, le cui modalità operative sono rese esplicite al lavoratore in modo esclusivo mediante l'uso di applicazioni *software* o di siti basati sulla rete *internet*;

b) prestazione: la prestazione di lavoro erogata in seguito al recepimento di direttive sulle modalità di esecuzione della stessa tramite applicazioni;

c) applicazione: ogni strumento *software* destinato dal committente agli scopi di cui al comma 1, che mette in contatto la domanda di una prestazione e la relativa offerta di esecuzione;

d) dispositivo: qualsiasi supporto in grado di dare esecuzione all'applicazione;

e) committente: la società sussidiaria che ha in concessione l'uso dell'applicazione e, tramite questa, organizza le attività lavorative che derivano dalle richieste del committente primario;

f) committente primario: il soggetto che richiede l'esecuzione di una prestazione mediante un ordine al committente effettuato con l'uso dell'applicazione;

g) lavoratore: il soggetto che esegue materialmente la prestazione e che riceve le direttive tramite l'applicazione;

h) organizzazioni collettive: le organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché le organizzazioni di base autonomamente sorte fra i

lavoratori di uno stesso settore;

i) log in e *log out*: le procedure, rispettivamente, di accesso a un sistema informatico o a un'applicazione informatica e di uscita dalla stessa.

Art. 5- ***ter.***

(Codice di condotta)

1. Ogni società detentrice di un'applicazione o di un sito *internet* dedicato a raccogliere richieste di prestazioni lavorative e a organizzarne l'erogazione adotta un codice di condotta, pattuito con i lavoratori e le loro organizzazioni collettive, contenente regole dettagliate per l'assolvimento delle prestazioni, i comportamenti ammessi e vietati, le modalità per i pagamenti e le disposizioni per la risoluzione delle controversie.

Art. 5- ***quater.***

(Compenso per la prestazione svolta)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, i contratti individuali riconoscono una retribuzione minima oraria fissa più una componente variabile, incentivante, parametrata in base alle prestazioni effettuate.

2. La retribuzione oraria non può essere inferiore al salario orario minimo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La componente variabile della retribuzione non può superare il 30 per cento della componente fissa e in ogni caso non può determinare una retribuzione oraria inferiore a quanto stabilito dal comma 2.

4. Le parti devono prevedere indennità specifiche come componenti della retribuzione per lo svolgimento della prestazione in particolari condizioni di sfavore, quali l'orario notturno e l'esposizione a condizioni fisiche avverse.

5. In mancanza di una specifica previsione contrattuale il committente è tenuto a rilasciare al lavoratore un prospetto mensile di riepilogo della retribuzione ricevuta in cui sono esplicitate le voci che la compongono.

6. Il reddito del lavoratore stabilito ai sensi del presente articolo è assimilato ai redditi previsti dall'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 5- ***quinquies.***

(Contribuzione e assicurazione contro gli infortuni)

1. In mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento o di un'altra specifica previsione propria della fattispecie contrattuale scelta dalle parti, i contratti individuali riconoscono al lavoratore il diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

2. Qualora, in violazione del comma 1, la fattispecie contrattuale adottata dalle parti non lo preveda, la retribuzione è rideterminata, fin dalla stipulazione del contratto, con la specifica previsione, interamente a carico del committente, del versamento del premio dell'assicurazione di cui al medesimo comma 1, stabilito nell'aliquota del 7 per cento.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con decreto i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e dei premi di cui al comma 2.

Art. 5- ***sexies.***

(Turni di lavoro)

1. Nel caso di mansioni svolte su turni di lavoro questi ultimi sono oggetto di pattuizione fra il lavoratore e l'azienda, quale che sia il mezzo impiegato per la loro pianificazione. Tale pattuizione si

concreta nella scelta del calendario di turnazione da parte del lavoratore e nella contestuale o successiva conferma di attribuzione mediante l'applicazione.

2. I turni di lavoro sono definiti con periodicità almeno settimanale, raccogliendo le disponibilità dei lavoratori e tenendo conto degli adeguati tempi di riposo.

3. La rinuncia a un turno di lavoro non costituisce motivazione valida per l'attribuzione di penalità o di provvedimenti disciplinari.

4. L'inizio del turno di lavoro coincide con il *log in* sull'applicazione.

5. Le applicazioni di cui al comma 4 devono essere strutturate in modo tale da prevedere un doppio varco di accesso, nel secondo dei quali deve essere reso esplicito e chiaro al lavoratore l'ingresso in servizio e l'uscita dal servizio.

6. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e di assicurare adeguati tempi di riposo, le applicazioni devono sempre definire misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità.

Art. 5- ***septies.***

(Tutela della privacy *e uso dei dati)*

1. Le applicazioni installate sui dispositivi personali del lavoratore non possono avere accesso ai dati conservati sul dispositivo relativi alla memoria interna ed esterna e alla scheda SIM.

2. L'accesso alla memoria interna ed esterna è consentito dietro espresso permesso del lavoratore solo se è necessario per lo specifico e stretto funzionamento dell'applicazione.

3. II lavoratore può reclamare tutti i dati generati dalla propria attività e chiedere che siano distrutti.

4. Il lavoratore ha il diritto al riconoscimento di un'indennità per l'uso dei dati, eventualmente prodotti dall'attività svolta tramite l'applicazione, da commisurare alla quantità di *byte* generata. L'indennità è oggetto della contrattazione fra la committenza e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

Art. 5- ***octies.***

(Valutazione della prestazione lavorativa)

1. Eventuali valutazioni qualitative e quantitative effettuate dal committente sulle prestazioni erogate dai lavoratori non possono in alcun modo influenzare l'allocazione degli ordini e dei turni di lavoro, laddove organizzati.

2. Le valutazioni di cui al comma 1 non tengono conto dei periodi di inabilità temporanea al lavoro per infortunio e malattia.

3. I criteri della valutazione devono essere resi pubblici a chi impiega l'applicazione, sia ai lavoratori e alle loro organizzazioni collettive sia ai committenti primari.

4. Ogni singola modifica dei criteri della valutazione della prestazione rispetto a quanto contenuto nel contratto di lavoro è oggetto di nuova pattuizione fra il committente e i lavoratori e le loro organizzazioni collettive.

5. L'applicazione consente al lavoratore la facoltà di gestire la portabilità della propria valutazione, al fine di farla valere su piattaforme analoghe in quanto contenente la storia lavorativa del lavoratore medesimo.

6. Il lavoratore ha il diritto di chiedere e di ottenere l'azzeramento della valutazione, su sua richiesta motivata, al passaggio a un'altra piattaforma.

Art. 5- ***novies.***

(Uso di mezzi di proprietà del lavoratore)

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro o, in mancanza, quello individuale riconoscono al lavoratore un rimborso per le spese di utilizzo e per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli

strumenti di sua proprietà utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è commisurato al numero delle prestazioni effettuate o a un altro parametro quantitativo ed è oggetto della contrattazione fra le parti.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro dello sviluppo economico, emana uno o più decreti contenenti i minimi tabellari dei rimborsi di cui al presente articolo.

4. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, i rimborsi a carattere quantitativo correlati all'uso di un mezzo di trasporto sono commisurati:

a) al valore dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli pubblicati annualmente nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobil club d'Italia ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

b) al costo di 0,35 euro per chilometro percorso nel caso di uso di mezzo non a motore; tale parametro è indicizzato al costo della vita risultante dalle rilevazioni annuali dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. Scaduto il termine di cui al comma 3 e in assenza di adempimento, i criteri dì calcolo dei rimborsi di cui al comma 4 sono assunti definitivamente.

6. Il committente garantisce l'accesso all'applicazione da parte del lavoratore, quali che siano il tipo e la versione del dispositivo impiegato.

Art. 5- ***decies.***

(Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)

1. Gli obblighi di informazione e di formazione di cui all'articolo 36, commi 2 e 4, e all'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, sono estesi anche ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del presente capo. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive prestazioni richieste. Nell'ipotesi in cui il committente fornisca attrezzature proprie, o tramite terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni del titolo III del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. La formazione dì cui al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2008, n. 81, può essere effettuata anche a distanza, mediante strumenti propri delle tecnologie informatiche, purché la consapevolezza del lavoratore circa i rischi a cui è sottoposto sia adeguatamente valutata dal committente nella fase di erogazione della formazione medesima. Il committente è tenuto a ripetere tale valutazione ogni sei mesi dalla prima effettuazione.

3. Ai fini della corretta individuazione e assegnazione dei dispositivi di protezione individuale, il committente effettua la valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2012, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2012.

Art. 5- ***undecies.***

(Responsabilità solidale del committente primario)

1. Il committente primario è obbligato in solido con il committente, entro il limite di sei mesi dall'erogazione della prestazione, a corrispondere al lavoratore i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in relazione alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 15 della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale».

5.0.2

Laforgia, De Petris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere i seguenti:*

«Art. 5- ***bis.***

(Oggetto, definizioni e clausole di compenso non equo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il presente capo è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei lavoratori autonomi e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente, sia esso impresa, lavoratore autonomo o pubblica amministrazione.

2. Ai sensi del presente capo sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un'attività autonoma di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, nonché i prestatori di opera continuativa e coordinata di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

3. Per i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si considera equo il compenso non inferiore ai minimi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori autonomi e i consigli nazionali degli ordini, collegi o albi professionali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da aggiornare automaticamente ogni due anni secondo gli indici dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Nel caso di lavoratori autonomi economicamente dipendenti e per le collaborazioni coordinate e continuative non disciplinate da specifici contratti collettivi nazionali di lavoro si considera equo il compenso non inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, firmati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza è analogo a quello del collaboratore.

5. Ai fini del presente capo per lavoratori autonomi economicamente dipendenti si intendono coloro che svolgono la loro attività economica o professionale in modo abituale, personale, diretto e prevalente per una persona giuridica denominata committente, il cui corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare.

6. Sono nulli le clausole e i patti che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

7. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 6 opera a vantaggio del lavoratore autonomo che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

8. Il giudice, accertata la non equità del compenso, dichiara la nullità della clausola o del patto e determina il compenso del lavoratore autonomo ai sensi del comma 1.

9. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è attribuita al tribunale del lavoro.

Art. 5- ***ter.***

(Tutela del lavoratore autonomo)

1. Il contratto che ha ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, deve avere forma scritta e contenere i seguenti elementi:

a) oggetto della prestazione;

b) compenso per la prestazione;

c) modalità e tempi di pagamento;

d) eventuali cause di recesso anticipato, congruo preavviso, clausole volontarie di conciliazione e di arbitrato.

2. I rapporti contrattuali di cui al presente capo rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. La gestione dei contenziosi in materia di equo compenso e di clausole abusive, di cui all'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dei contenziosi per abuso di dipendenza economica, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è attribuita al tribunale del lavoro.

4. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e del comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il giudice condanna il committente al pagamento di un'indennità

risarcitoria pari al 30 per cento dell'importo del contratto e di una somma non inferiore a euro 258 e non superiore a euro 2.065 da versare in un apposito capitolo del bilancio dello Stato destinato a finanziare interventi di assistenza a favore dei lavoratori autonomi, rivolti alla riconversione dell'attività e al reinserimento nel mercato del lavoro anche tramite i centri per l'impiego.

5. Qualora il lavoratore autonomo svolga la sua attività professionale per un appaltatore o subappaltatore può agire contro l'imprenditore principale, sino all'importo del debito di cui quest'ultimo è debitore nei confronti del primo al momento del reclamo.

6. In materia di garanzia della riscossione dei crediti del lavoratore autonomo si applica la normativa civile e commerciale sui privilegi e sulle preferenze, nonché sulle procedure fallimentari, applicabile ai crediti di lavoro dipendente.

Art. 5- ***quater.***

(Clausole abusive)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è inserito il seguente:

"*2- bis*. Si considerano altresì abusive le clausole che:

a) attribuiscono al committente la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito;

b) impongono al lavoratore la rinuncia al rimborso delle spese".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 22 maggio 2017, n. 81, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*"».

Conseguentemente, alla rubrica della legge aggiungere le parole: «e il riconoscimento di un equo compenso per i lavoratori autonomi».

5.0.3

Toffanin, Floris

Dopo l' **articolo** *, aggiungere il seguente:*

«Art. 5- ***bis.***

1. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una Commissione composta da rappresentanti del Ministero stesso, dell'INPS e del CNEL, nonché delle parti sociali maggiormente rappresentative, integrata da esperti nominati dal Ministero, con il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni in ogni settore per l'esatta attuazione della norma che individua i contratti maggiormente rappresentativi.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 109 (ant.) dell'08/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
109ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO (*M5S*) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (*PD*) esprime il disagio della propria parte politica per l'organizzazione settimanale dei lavori e per l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno, che rende impossibile sia un sufficiente approfondimento che un adeguato confronto con il Gruppo di appartenenza e con i colleghi delle altre Commissioni. A suo parere, fermo restando che la Commissione esprime un parere per le parti di competenza, ogni disegno di legge va esaminato nella sua interezza e il tempo a disposizione tra l'introduzione dello stesso e l'espressione del parere risulta troppo limitato. Chiede quindi alla Presidente di valutare, pur nel rispetto delle attuali disposizioni regolamentari, una diversa programmazione del calendario dei lavori.

La PRESIDENTE concorda che l'organizzazione dei lavori su base settimanale tra Assemblea e Commissioni rende l'attività di queste ultime molto intensa e concentrata. Ricorda peraltro che è stato anche recentemente confermato che nelle settimane riservate ai lavori dell'Assemblea le Commissioni potranno convocarsi, salvo limitate deroghe, solo per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge o per pareri su atti del Governo di imminente scadenza. Pur dichiarandosi disponibile a valutare ogni possibile rimodulazione della programmazione dei lavori della Commissione, manifesta la necessità di non rinviare oltre l'espressione di determinati pareri, soprattutto di quelli con termini in

scadenza.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) apprezza la disponibilità della Presidente, ma giudica condivisibili le argomentazioni del senatore Patriarca. In particolare, ritiene che i vari provvedimenti all'ordine del giorno abbiano necessità di un supplemento di fase istruttoria, con l'esame delle varie relazioni di accompagnamento e lo studio dell'andamento dei lavori nelle Commissioni di merito e presso l'altro ramo del Parlamento. A titolo di esempio, segnala che l'Atto del Governo n. 81 dimostra una particolare indeterminatezza quanto alla destinazione e alla classificazione delle risorse, tanto che sarebbe opportuno chiedere maggiori informazioni al Governo. Invita inoltre a valutare i provvedimenti nella loro interezza e non solo relativamente alle parti di competenza.

La PRESIDENTE, pur comprendendo le esigenze manifestate dal senatore Floris, sottolinea l'importanza di esprimere i pareri in maniera tempestiva, in linea di massima prima della scadenza degli emendamenti nelle Commissioni di merito, al fine di rendere incisiva la disamina svolta in sede consultiva e di offrire un valido contributo alle Commissioni destinatarie.

Il senatore LAUS (*PD*) esprime critiche di merito e di metodo sull'attuale organizzazione dei lavori ed esorta la Presidente a individuare una modalità idonea a consentire alla Commissione di essere davvero efficace nella sua attività. A suo parere infatti l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno rende impossibili i relativi approfondimenti e la concentrazione di atti di iniziativa governativa, oltre a manifestare una scarsa capacità di programmazione, rende insufficienti i già limitati tempi a disposizione.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) sottopone alla Presidente l'ipotesi di anticipare, eventualmente in maniera informale, lo schema delle possibili convocazioni, limitatamente all'elenco dei provvedimenti da esaminare, in modo da permettere ai senatori di conoscere con adeguato preavviso gli argomenti in discussione.

La PRESIDENTE dichiara la propria disponibilità in tal senso, ove possibile, riservandosi tuttavia la facoltà di integrare tale documento sulla base delle esigenze delle altre Commissioni e del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) lamenta le genericità del testo, nonché il taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Propone quindi alla relatrice di integrare lo schema di osservazioni con una specifica considerazione in merito. In tal caso il voto del suo Gruppo sarebbe favorevole.

Si associa il senatore FLORIS (*FI-BP*), che contesta la filosofia sottesa al provvedimento, che distribuisce risorse su un lasso di tempo molto lungo, senza tenere conto delle effettive necessità del momento, e non indica la loro destinazione precisa. Inoltre, considera grave il taglio delle disponibilità

del Fondo nazionale per le politiche sociali.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) si riserva di valutare i suggerimenti emersi nel corso del dibattito ai fini di una possibile integrazione dello schema di osservazioni già proposto e chiede un rinvio della votazione ad altra seduta.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) ***Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni***
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) ritiene che la sola previsione di un osservatorio si rileverà insufficiente rispetto alla gravità del fenomeno delle violenze sugli operatori sanitari. Pur se il giudizio del suo Gruppo sul provvedimento è di segno positivo, invita tuttavia la relatrice a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere con una considerazione relativa alla necessità di stanziare adeguate risorse per iniziative a tutela della sicurezza degli operatori sanitari, con particolare riferimento a quelli in servizio negli orari notturni.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), dopo aver ravvisato, per i profili legati al mondo del lavoro, che il provvedimento avrebbe potuto essere assegnato anche alla 11a Commissione, giudica la semplice previsione di un osservatorio limitata rispetto alla vastità del problema. A suo giudizio, infatti, in assenza di adeguate risorse, non si potrà andare oltre la raccolta di dati e la formulazione di statistiche, quando invece si rende ogni giorno più stringente la necessità di garantire l'incolumità degli operatori sanitari, soprattutto di quelli in servizio presso i pronto soccorso e le guardie mediche. Invita quindi la relatrice ad integrare la proposta di parere con specifiche osservazioni in proposito, anche al fine di permettere al Gruppo di Forza Italia di esprimere un voto favorevole.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) condivide le finalità del provvedimento, sul quale il suo Gruppo dà un giudizio favorevole, ma invita a sua volta la relatrice a considerare la necessità di prevedere nel parere la richiesta di stanziamenti adeguati per rendere l'iniziativa legislativa davvero efficace.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) illustra quindi un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti il nuovo schema di parere formulato dalla relatrice, che risulta approvato all'unanimità.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice NOCERINO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La PRESIDENTE suggerisce alla relatrice di inserire nella proposta di parere un invito alla Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno della legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

La relatrice NOCERINO (*M5S*) si riserva di valutare la proposta della Presidente, che comunque condivide, e chiede un rinvio della votazione.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***
(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità*** **erga omnes** ***dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1259 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MATRISCIANO (*M5S*) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1259, specificando che, sulla base del suo articolo 1, il trattamento minimo tabellare stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, come individuate ai sensi del successivo articolo 2, costituisce il trattamento economico minimo, valido, con alcune eccezioni, per tutti i lavoratori del settore impiegati nel territorio nazionale. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede in particolare l'istituzione presso il Ministero del lavoro di una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio, alla quale si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri sulla maggiore rappresentatività e alle interpretazioni relative all'ambito di applicazione di ogni contratto recante il trattamento minimo tabellare. Per le ipotesi di mancato rispetto dei summenzionati valori minimi, il successivo articolo 4 commina sanzioni amministrative pecuniarie, con annessa esclusione per due anni dalla partecipazione a determinate gare d'appalto pubbliche, a carico dei datori di lavoro e dei committenti, nonché dei datori e dei committenti che affidino l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi ad un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti i valori minimi medesimi.
Infine, la relatrice evidenzia che l'articolo 5 istituisce il Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, le cui risorse (20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020) sono destinate all'incremento del personale del settore, al miglioramento ed all'omogeneizzazione delle relative dotazioni strumentali informatiche ed all'istituzione ed aggiornamento, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di uno specifico sito *online*.

In conclusione, dopo aver manifestato apprezzamento per l'interesse dimostrato dalle varie forze politiche nei confronti del tema, propone che l'esame del disegno di legge si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132.

Conviene la Commissione.

Il senatore LAUS (*PD*) interviene incidentalmente per condividere la considerazione finale della relatrice e precisare tuttavia che il Partito Democratico è stato il primo a farsi carico del problema. Auspica pertanto che la maggioranza sia disponibile al confronto nel seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 81

L'11a Commissione permanente,
esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo,
premesso che concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
condivisa l'entità degli interventi,
esprime osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;

condivisa l'istituzione di un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie", col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando adeguati stanziamenti al fine di garantire la tutela della sicurezza degli operatori del settore.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;

condivisa l'istituzione di un "Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie", col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto ad interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 110 (pom.) dell'08/05/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
110ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento, il professor Pasquale Tridico. Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta pomeridiana di ieri e odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'audizione odierna è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla *web-TV* canale 4, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Pasquale Tridico in relazione alla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

La presidente CATALFO introduce l'audizione in titolo.

Il professor TRIDICO ricorda in premessa i tratti salienti del proprio *curriculum*, con particolare riferimento alle esperienze universitarie e alle pubblicazioni in materia di Stato sociale e mercato del lavoro, e la sua esperienza di consigliere economico del ministro Di Maio, con il contributo fornito per l'elaborazione di alcuni provvedimenti come il "decreto dignità" e il decreto su Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

Dopo aver espresso soddisfazione per la proposta di nomina a presidente dell'INPS che lo riguarda, illustra le caratteristiche principali dell'Istituto, caratterizzato da una nuova *governance*, e ne tratteggia la visione futura, ricordando che si tratta di un ente vigilato e controllato dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro, ma garantendo per la sua autonomia tecnica e di giudizio. Sottolinea quindi che l'Istituto gestisce 800 miliardi di euro e rappresenta un *unicum* nella Pubblica amministrazione italiana, considerato che con circa 27.000 dipendenti ha 40 milioni di utenti tra privati e aziende e svolge una attività di mediazione per le innovazioni sociali del Paese, come dimostrato ultimamente con il Reddito di cittadinanza e "Quota 100", ma anche in passato con l'ASpI, la NASpI e il *bonus* bebè, mostrando grande efficienza e adattandosi alle nuove esigenze. Evidenzia poi che l'Istituto ha offerto il proprio contributo alla *spending review*, permettendo complessivamente risparmi fino a 700 milioni di euro all'anno. Quanto al personale, che, nonostante gli accorpamenti con altri enti di previdenza, si è ridotto di circa 7.000 unità, annuncia l'assunzione di 6.000 nuovi lavoratori con procedure concorsuali già completate o in via di definizione, per far fronte a carenze di organico ormai non più sopportabili.
Tra le principali criticità, ricorda la situazione del polo medico, che può contare attualmente solo su 453 professionisti e 1.400 convenzionati, quindi a contratto, e dei settori dell'informatica e della formazione, ai quali manca una direzione dedicata. In materia di formazione, riferisce sulla progettata istituzione di una scuola nazionale del *welfare*, intitolata a Federico Caffè.
Lamenta inoltre la mancanza della figura dell'*innovation manager* e le condizioni in cui versa l'ambito della vigilanza, che pure recupera due miliardi all'anno di evasione contributiva. Infatti, senza voler contestare la recente riorganizzazione del settore, con l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con il quale l'INPS collabora, segnala che le competenze e le specificità degli ispettori dell'Istituto sono esclusive e che sarebbe opportuno prevedere un superamento della decisione di considerare il loro ruolo ad esaurimento, permettendo così nuove assunzioni.
Dopo aver affrontato il tema della povertà, a suo avviso molto aumentata negli ultimi anni, si sofferma sul progetto del Reddito di cittadinanza, che pone l'Italia allo stesso livello di quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, giudicandolo equilibrato e comunque necessario per diminuire la distanza tra istituzioni e cittadini. A suo parere il *welfare* - al quale, venendo da una famiglia tipica del Mezzogiorno d'Italia, riconosce il merito della sua formazione professionale - rappresenta l'unico strumento attraverso il quale le persone possono avere pari opportunità e il Paese può garantire una redistribuzione della ricchezza. Giudica l'INPS un baluardo in proposito, visto che redistribuisce reddito per missione, come dimostrato dagli aiuti alle famiglie, dal Rei e dal Rdc, tra generazioni e tra le persone. Attribuisce quindi alla globalizzazione la responsabilità di aver aumentato la vulnerabilità sociale e di aver creato vincitori e vinti e invita la politica a misurarsi con questa realtà, come in passato ha già fatto, ad esempio, con gli istituti di democrazia e i diritti civili.
Con riferimento alle relazioni sindacali, ricorda le passate tensioni e la nuova stagione di ampio dialogo e confronto, facilitata anche dall'aver compreso la coincidenza tra gli interessi dell'Istituto e quelli dei suoi lavoratori. Assicura poi che si stanno considerando anche innovazioni relativamente al lavoro agile o *smart working* e che sono all'esame ipotesi di considerare, nelle valutazioni di prestazione, anche l'attività di consulenza che viene offerta dai dipendenti ai cittadini, soprattutto nelle aree a più elevato disagio sociale, anche perché l'INPS non produce beni, ma servizi.

La PRESIDENTE ringrazia il professor Tridico per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per

eventuali richieste di chiarimento.

Il senatore ROMANO (*M5S*), dopo aver ringraziato a sua volta l'audito per la relazione svolta, si sofferma sulla questione della differenza tra le competenze degli ispettori dell'INPS e quelle degli ispettori dell'INL. Giudica infatti poco precisa la distinzione fatta dal professor Tridico, che non ha tenuto conto del ruolo svolto anche dalle ASL. Inoltre, ritiene che la richiesta di una modifica legislativa per consentire all'INPS di assumere nuovi ispettori rischi di condizionare l'efficacia, già minata dalla mancata previsione di adeguati stanziamenti, della riforma varata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha portato all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il senatore NANNICINI (*PD*) sottopone all'audito un duplice ordine di tematiche, con riferimento alle capacità manageriali necessarie per dirigere l'INPS e alla indipendenza dalla politica che viene richiesta al suo Presidente. Sul primo punto si definisce rassicurato sia per la presenza di una nuova *governance* più ampia, plurale, sia per la visione futura dell'Istituto che è stata descritta; chiede tuttavia ulteriori precisazioni in materia.
Al contrario, sul secondo punto manifesta preoccupazione per quanto espresso dal candidato presidente dell'Istituto con riferimento al suo passato ruolo di consigliere economico del ministro Di Maio e di sostenitore di alcuni provvedimenti varati nel corso dell'attuale legislatura. Ritiene importante che i cittadini abbiano la consapevolezza che tra le priorità del nuovo presidente dell'INPS ci sia la gestione della sua macchina amministrativa e delle sue risorse e non il successo di alcuni progetti politici e che in caso di scelte difficili e di valutazione di recenti riforme ci sia la più totale autonomia rispetto alle scelte del Governo. Considera necessario anche un forte salto di qualità rispetto al mondo sociale che è stato descritto e alle valutazioni offerte sul *welfare*, anche perché, oltre ad una redistribuzione tra le classi, ci sarà bisogno di valutarne un'altra tra le generazioni quanto alle aspettative pensionistiche.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), nell'associarsi ad alcune delle considerazioni espresse dal senatore Nannicini relativamente alla capacita manageriale e all'indipendenza rispetto al Governo, auspica che i rapporti tra INPS e politica si mantengano buoni, nel rispetto e nella distinzione dei rispettivi ruoli. Riconosce quindi all'Istituto il merito di aver gestito con grande capacità le misure del Reddito di cittadinanza e di "Quota 100" e si augura che, magari anche con l'utilizzo della tecnologia *blockchain*, le sue già elevate capacità informatiche possano fare un ulteriore passo avanti, consentendo finalmente di far incontrare domande e offerte di lavoro.
Infine, sottopone all'audito le sue preoccupazioni per le generazioni future, che vivono in una situazione di incertezza per i propri trattamenti pensionistici, e rileva che, in assenza di una adeguata ripresa economica, anche il *welfare* non sarà più sufficiente ad assicurare condizioni migliori ai ceti meno fortunati.

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) anticipa che sosterrà la candidatura del professor Tridico a Presidente dell'INPS, nell'opinione che egli possegga le caratteristiche giuste per l'incarico, non solo in base al *curriculum* professionale, ma anche, e soprattutto, per la carica umana espressa. Ritiene inoltre che proprio per le preoccupazioni formulate dai colleghi che lo hanno preceduto e riferite alla possibile confusione di ruoli, sia utile che anche da parte dell'opposizione venga formulato un sostegno positivo alla candidatura, affinché il Presidente dell'Istituto possa sentirsi responsabilizzato nell'esercizio di una funzione così delicata. Naturalmente la corrispondenza tra le aspettative e la realtà andrà verificata in corso d'opera; è tuttavia molto importante che il Presidente dell'INPS non appaia soltanto come il Presidente espresso dalla maggioranza di governo. Con l'occasione egli chiede l'opinione del professor Tridico come responsabile della parte implementativa di alcuni provvedimenti recentemente approvati, a cominciare da quello sul reddito di cittadinanza, riguardo al quale ha personalmente avuto un atteggiamento molto laico, che lo ha condotto ad esprimere un voto di astensione. E' infatti dell'opinione che il provvedimento muova da necessità pienamente condivisibili. Il paradosso è che

semmai esso rischia di non raggiungere gli "ultimi degli ultimi". L'impianto complessivo della legge rappresenta inoltre un'occasione persa, giacché le frontiere delle società contemporanee imporrebbero di ragionare sulla garanzia di un pavimento minimo di condizioni per tutti. La commistione all'interno dello stesso istituto tra integrazione al reddito e lotta alla povertà da un lato e contrasto alla disoccupazione dell'altro rischia invece di determinare alla lunga il paradosso di una compressione dei salari. Personalmente ritiene centrale la questione della disuguaglianza, per contrastare la quale occorre redistribuire non solo ricchezze, ma opportunità. Chiede dunque al professor Tridico come intenda aggredire le gravi disuguaglianze che si sono prodotte nel Paese, sottolineando che a suo giudizio diventano ineludibili gli strumenti della tassazione, del ricorso alla fiscalità e della patrimoniale sulle grandi ricchezze. Sollecita inoltre un'opinione con riferimento ad un'altra questione a suo giudizio centrale, vale a dire quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salari.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*), relatore sulla proposta, ringrazia il professor Tridico per la sua ampia e ricca esposizione, compiacendosi per la sensibilità manifestata e per la stessa scelta dei temi trattati. Condivide in particolare le idee del professor Tridico con riferimento alla formazione, tema centrale. Ritiene tuttavia che l'INPS non possa tralasciare la delicata questione delle disabilità, con riferimento alla quale chiede ulteriori approfondimenti.

La senatrice PARENTE (*PD*) si dichiara entusiasta per le parole usate dal professor Tridico nei confronti dell'Istituto, definito orgoglio dell'Italia, e nei confronti del personale che vi lavora, sul quale ha espresso giudizi lusinghieri, nonché per l'indirizzo da lui espresso con riferimento alla valutazione delle *performance*, da intendersi in senso sostanziale. L'atteggiamento del professor Tridico appare a maggior ragione degno di nota, atteso il clima che si respira attualmente e che è di tutt'altro tenore: basti pensare all'insistenza con la quale vengono proposti controlli di vario tipo sui pubblici dipendenti e ricorsi a sistemi di videosorveglianza. Auspica pertanto che il professor Tridico possa essere portatore di una nuova cultura e di un nuovo atteggiamenti nei confronti dell'amministrazione pubblica, tale da influenzare per osmosi anche l'Esecutivo, che peraltro lo propone per l'incarico. Esprime particolare consenso nei confronti delle considerazioni espresse dal candidato in tema di formazione. Ritiene particolarmente significativo che questo tema venga assunto dall'INPS in quanto tale, facendo tesoro di tutte le esperienze dell'Istituto, fin dalla sua creazione, e ponendosi dunque come una sorta di scuola esperienziale. Poiché, una volta nominato Presidente, egli sarà chiamato a governare e indirizzare la complessa macchina organizzativa dell'Istituto, gli domanda come intenda migliorare i servizi dell'INPS, che si trova a gestire diritti delle persone e se abbia già avuto occasioni di incontro con i CAF, con i quali l'Istituto è chiamato a collaborare. Nel richiamare conclusivamente con particolare condivisione gli insegnamenti di Amartya Sen, precedentemente ricordato dal professor Tridico, auspica che sotto la sua presidenza l'Istituto svolga una collaborazione efficace anche con altri enti, a cominciare da ISTAT e ANPAL, ai fini di un efficace incrocio tra politiche attive e politiche passive del lavoro.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) si dichiara molto colpito dall'orgoglio manifestato dal professor Tridico nel corso della sua esposizione nei confronti dell'INPS e anche dalla commozione espressa in taluni passaggi. Si sofferma in particolare sul tema della disabilità e delle modalità con le quali l'Istituto si troverà a valutare la situazione di soggetti che richiedono l'accompagnamento, sottolineando che l'efficienza dell'istituzione si misurerà proprio dalla prontezza con la quale saprà rispondere alle attese dei cittadini e alle loro difficoltà.

Il senatore LAUS (*PD*) manifesta grande apprezzamento, in particolare per le grandi doti umane del professor Tridico, esprimendo soddisfazione che una persona di tale naturale sensibilità vada ad assolvere funzioni così delicate, a maggior ragione in un momento in cui il Paese è pervaso piuttosto da sentimenti di odio e di rabbia. Nota peraltro che alcuni strumenti legislativi approvati o in corso di approvazione per impulso del Governo in carica sembrano muovere da concezioni agli antipodi di

quanto sottolineato dal candidato nella sua esposizione. Ritiene che anche il disegno relativo all'introduzione di un salario minimo, così come si va configurando presenti un'impostazione incompatibile con relazioni sindacali appropriate ed ordinate. Quanto al reddito di cittadinanza, pur comprendendone le motivazioni e la finalità, lo giudica uno strumento inidoneo a risolvere il problema della povertà, oltre che fonte di confusione. Conclusivamente, si riserva di giudicare l'operato futuro del professor Tridico, con specifico riferimento al livello di autonomia ed indipendenza che saprà manifestare nei confronti del Governo, qualità indispensabili per la guida dell'Istituto.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) dichiara preliminarmente di non nutrire alcun dubbio quanto alla serietà personale e professionale del professor Tridico. La prima parte del suo intervento gli è infatti parsa assai convincente; sulle questioni da lui esposte con riferimento alla questione dei medici, a quella della formazione continua, ai profili del Polo informatico e alla questione della vigilanza ritiene non possa che consentirsi. Segnala invece una questione tutta politica e relativa all'approccio, sovente praticato da esponenti dell'Esecutivo, i quali, allorché enti indipendenti manifestano perplessità su provvedimenti del Governo, affermano che in tal modo si travalica nelle considerazioni politiche, che sono patrimonio esclusivo degli eletti. Si tratta di un approccio evidentemente da cui prendere le distanze. C'è invece necessità di un INPS che fornisca con correttezza tutte le informazioni; c'è necessità di dati veri e di realtà, perché è su questo che si costruisce la buona politica. Chiede dunque al professor Tridico di garantire sempre l'indipendenza propria e dell'Istituto, a cominciare dai dati relativi ad un primo monitoraggio sul reddito di cittadinanza, che saranno prossimamente resi noti e dai quali potrà comprendersi quali sono state le ricadute di tale strumento.

La presidente CATALFO esprime a sua volta compiacimento per i temi esposti dal professor Tridico, in particolare con riferimento ai profili della formazione, della valutazione delle *performance* e del polo medico. Fa osservare che, in considerazione dei compiti dell'Istituto, in futuro ci saranno molteplici occasioni di audizione e confronto con l'Istituto e col suo Presidente.

Il professor TRIDICO, replicando agli intervenuti, ringrazia tutti per le osservazioni svolte e per gli spunti offerti. Con riferimento alla questione della vigilanza, pur riconoscendo l'esistenza di problematicità, ritiene giusto che l'INPS continui ad assumere ispettori. Quanto ai dubbi formulati in ordine alla sua indipendenza e terzietà, ricorda di essere un docente universitario ed innanzitutto un ricercatore, sottolineando che anche nell'attività di ricerca scientifica va rispettato un codice deontologico, ispirato alla trasparenza dei dati usati. In questa pratica di terzietà con riferimento ai dati egli crede fermamente e continuerà pertanto a praticarla, ritenendo impensabile agire in modo diverso: le interpretazioni dei dati possono variare, ma i dati in sé sono, e restano, oggettivi. Ricorda inoltre che i direttori centrali, alla guida delle varie aree, sono responsabili in prima persona degli atti che firmano, sui quali possono essere anche chiamati a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria. Si ripromette anzi di fare un passaggio ulteriore in termini di trasparenza, disponendo la pubblicazione dei dati INPS. E' pur vero che l'Istituto è organo vigilato e controllato; è tuttavia completamente autonomo nell'esercizio delle sue funzioni. L'attuale *governance* dell'Istituto, cui si sono aggiunti due ulteriori organi, il vice presidente e il CDA, offre le massime garanzie istituzionali di indipendenza. Quanto alla mancanza di competenze manageriali, fa osservare che anche il suo predecessore aveva la sua medesima provenienza professionale, non disponeva di tali competenze ed operava in una situazione di *governance* che non prevedeva la presenza dei due suddetti organi. Ritiene comunque che la sua capacità di lavoro all'interno di una macchina che lo appassiona sarà efficacemente sostenuta dalla tecnostruttura.
Passando al tema della disabilità, rileva di averne cognizione anche per motivi familiari e rammenta che in quel caso l'intervento tardivo dello Stato contribuì a risolvere un problema, ma in modo molto sommario, proprio perché non tempestivo. E' perciò molto sensibile al problema. D'intesa con il sottosegretario Zoccano, sta personalmente studiando alcuni provvedimenti finalizzati a riavvicinare l'Istituto ai soggetti affetti da disabilità. Dopo essersi soffermato sul tema degli assegni familiari, rileva

che l'INPS a suo giudizio dovrà essere generoso con i deboli e forte con i forti e che questo intento guiderà tutto il suo mandato. L'Istituto è quotidianamente sotto attacco per una serie di abusi, truffe e riconoscimenti di false invalidità. Allorché vengano scoperti questi "furbi", è necessario esercitare azioni energiche: da ciò l'esigenza di una vigilanza forte, anche al di là della pur indispensabile collaborazione con la Guardia di finanza. In questo senso conferma l'importanza del sistema *blockchain*.
Quanto al tema degli "ultimi", sottolinea che la questione gli è particolarmente presente e che è in programma la raccolta da parte dell'Istituto dei dati relativi ai circa 17.000 senzatetto esistenti nel territorio della Capitale, che potrebbero fruire di un sostegno al reddito o di altre misure offerte dall'Istituto. Quanto poi alla questione relativa alla riduzione dell'orario di lavoro, ricorda di essersi più volte espresso in senso positivo, nell'opinione che la ricchezza si redistribuisce anche con l'aumento del tempo libero. In proposito è assai utile guardare anche alle esperienze dei Paesi stranieri.
Con riferimento al salario minimo, ritiene importante riconoscere che la *membership* nei confronti delle associazioni sindacali è in forte diminuzione e che attualmente l'undici per cento circa dei lavoratori percepisce un salario orario inferiore ai sette euro. E' dunque necessario un intervento sul salario minimo integrato con la contrattazione collettiva. Diritto del lavoro e contrattazione collettiva nascono infatti come elementi anticoncorrenziali; oggi invece si fa contrattazione per incrementare la concorrenza e diminuire i salari. Il legislatore deve dunque porre mano a questo problema. Sottolinea inoltre che lo sviluppo deve essere innanzitutto umano e che il benessere si misura attraverso le capacitazioni offerte alle persone, per consentire loro di affermarsi in una società inclusiva.
Conclusivamente, dà conto di un progetto che l'Istituto sta mettendo a punto in questi giorni e relativo ad un programma di cento borse di studio sui tre temi (industria 4.0; sviluppo sostenibile; *welfare* e mercato del lavoro). Dieci di queste borse di studio saranno fruite presso il Centro studi INPS, mentre le rimanenti saranno distribuite tra tutte le università esistenti sul territorio nazionale. Infine, si sofferma sul progetto relativo alla defiscalizzazione dei redditi da pensione, collegata al trasferimento dei percettori nel Sud, in vecchie case coloniali di proprietà dell'INPS.

La presidente CATALFO ringrazia ancor il professor Tridico per il suo intervento e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione in titolo. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)
(Osservazioni alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente CATALFO ricorda che nella precedente seduta la relatrice Campagna ha illustrato uno schema di osservazioni favorevoli.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) fornisce ulteriori chiarimenti sulla proposta già precedentemente illustrata, che conferma convintamente.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) ribadisce le perplessità già manifestate con riferimento al taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ritenendo penalizzante la ripartizione contenuta nell'atto. Per queste ragioni, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) conferma le perplessità già espresse nella seduta antimeridiana, preannunciando voto contrario.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente CATALFO mette ai voti lo schema di osservazioni favorevoli formulato dalla relatrice, pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana.

La Commissione, a maggioranza, approva.

(1200) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice NOCERINO (*M5S*) dà conto di una nuova proposta di parere, favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato alla seduta, con la quale intende raccogliere, in particolare, un suggerimento avanzato nella seduta antimeridiana dalla presidente Catalfo.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), pur condividendo la finalità del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, giacché ancora una volta le misure ivi contenute vengono introdotte con la clausola di invarianza finanziaria e sono dunque destinate a non disporre di concreti strumenti operativi.

Analoga posizione è espressa dal senatore FLORIS (*FI-BP*), il quale osserva che il provvedimento non consentirà di offrire il ristoro dovuto alle vittime di violenza.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente CATALFO mette ai voti la proposta di parere, favorevole con raccomandazione, testé illustrata dalla relatrice.

A maggioranza, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e***

rappresentanza sindacale

(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente CATALFO avverte che il senatore Errani ha sottoscritto tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 658, assunto come testo base, dei quali il senatore Laforgia è primo firmatario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) ***Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.27, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.2, 4.3 e 5.2. Avverte altresì che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti della 1a, della 2a, della 14a e della 5a Commissione permanente. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti, ricorda, infine, le conseguenze implicate, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5a Commissione permanente con riferimento agli emendamenti 1.2, 3.2, 3.5, 3.14, 4.1 e 5.1.

I senatori FLORIS (*FI-BP*), PATRIARCA (*PD*), BERTACCO (*FdI*) e LAFORGIA (*Misto-LeU*) dichiarano di dare per illustrati tutti i rispettivi emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FANTINATI formula parere contrario a tutti gli ordini del giorno, fatta eccezione per l'ordine del giorno G/920-B/5/11, di cui chiede la riformulazione.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) accede alla richiesta, riformulando pertanto l'ordine del giorno G/920-B/5/11 in un testo 2, allegato al resoconto della seduta.

La PRESIDENTE avverte che pertanto tale ordine del giorno è da intendersi accolto dal Governo.

Verificata la presenza del numero legale, con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge tutti i rimanenti ordini del giorno.

Si passa agli emendamenti, sui quali la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano avviso contrario.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2 (previa dichiarazione favorevole della senatrice PARENTE (*PD*)), 2.3 e 2.4.

La senatrice PARENTE (*PD*) sollecita il voto favorevole sull'emendamento 2.5, finalizzato ad escludere il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado dall'ambito di applicazione

dell'articolo stesso.

Interviene a sostegno il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*), rilevando che un'analoga finalità è sottesa al suo emendamento 2.9 e sottolineando l'errata impostazione della disposizione con riferimento al ruolo dei dirigenti scolastici. Sollecita pertanto un approfondimento da parte del Governo.

L'emendamento 2.5, messo ai voti, risulta quindi respinto. E' del pari respinto l'emendamento 2.6.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) insiste sulla bontà dell'emendamento 2.7, che, posto ai voti, risulta respinto.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10, nonché dopo un intervento a favore della senatrice PARENTE (*PD*), l'emendamento 2.11.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) insiste sull'emendamento 3.1, che, posto ai voti, risulta respinto. Sono analogamente respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, quest'ultimo previa dichiarazione favorevole del senatore FLORIS (*FI-BP*).

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge infine tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 3.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) ricorda che già in prima lettura aveva manifestato ampiamente le perplessità del suo Gruppo su un provvedimento che giudica sostanzialmente mal concepito, rimasto invariato nell'impianto anche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che ne ha unicamente alleggerito alcuni elementi di contorno. Conferma le proprie perplessità nei confronti del Nucleo della concretezza, che non si troverà nelle condizioni di effettuare i compiti che gli vengono affidati.

Il senatore LAUS (*PD*) ribadisce il voto contrario della sua parte, sottolineando che la maggioranza continua a utilizzare in modo improprio termini altisonanti e non corrispondenti alla realtà. Rileva peraltro che la filosofia di fondo del provvedimento è di segno assolutamente opposto a quello sotteso alle considerazioni testé svolte dal professor Tridico nel corso della propria audizione.

Anche il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) conferma il giudizio assolutamente negativo già espresso in sede di prima lettura del provvedimento. Ritiene che nella pubblica amministrazione sussistano ancora sacche di inefficienza, ma che l'amministrazione possegga potenzialità enormi, che non giustificano giudizi negativi e forme di criminalizzazione. Sussiste invece un tema gigantesco, quello del precariato, che tocca anche la pubblica amministrazione, e che avrebbe dovuto essere trattato in questa sede.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento fornisca finalmente strumenti idonei a perseguire i fannulloni che operano nella pubblica amministrazione, sottolineando che i controlli biometrici, peraltro oggi di uso comune, sono a garanzia dei dipendenti fedeli ed operosi. Il Nucleo della concretezza è inoltre destinato a fornire un efficace ausilio, senza sovrapporsi alle altre strutture. Il provvedimento consentirà dunque di migliorare le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, giacché rappresenta una vera grande riforma, a tutela sia dei dipendenti che dei cittadini. Per queste ragioni, preannuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato alla relatrice a riferire oralmente

all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge.

Il senatore LAUS (*PD*) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PARENTE (*PD*) sollecita la predisposizione di una griglia finalizzata ad orientare l'esercizio della facoltà emendativa, in particolare in caso di terza lettura.

La presidente CATALFO comprende le motivazioni sottese alla richiesta, che si riserva di valutare successivamente.

La seduta termina alle ore 18,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

L'11a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzate le finalità del provvedimento, volto ad interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere;
condivisa l'entità degli interventi;
preso atto delle limitate competenze della 11a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e "Quota 100", con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 920-B

G/920-B/5/11 (testo 2)

Patriarca, Parente, Laus, Nannicini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 115 (pom.) del 18/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019
115ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta del 13 giugno dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*), relatrice sui disegni nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda che, a fronte dell'unanime volontà di tutte le forze politiche di legiferare sulla materia, il 15 gennaio 2019 era stato costituito un Comitato ristretto (composto dalla relatrice stessa e dai senatori Nocerino, Pizzol, Patriarca, Toffanin, Bertacco, Unterberger e Laforgia), al fine di individuare una sintesi di tutti i provvedimenti.
Pone quindi l'accento sulla delicatezza del lavoro effettuato dal Comitato, che, negli ultimi 5 mesi, ha lavorato a ritmi sostenuti, nell'intendimento di fornire risposte concrete a quelle numerose persone che, di fatto, svolgono una funzione di supplenza dell'assistenza pubblica, funzione tra l'altro rivolta ai soggetti più deboli e fragili. All'esito dei lavori del Comitato, oltre che sulla base dell'attività, anche di tipo conoscitivo, svolta in Commissione, è in corso di predisposizione un'ulteriore iniziativa legislativa sulla materia, che terrà conto anche delle diverse istanze formulate dalle associazioni, come quelle dei malati oncologici, dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, di sclerosi tuberosa, di Alzheimer, di sindrome di Rett e di altre malattie genetiche rare, nonché delle istanze formulate dal terzo settore e da molte altre associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
In particolare, l'articolato risulterà strutturato su di una serie di punti fondamentali, come la tutela previdenziale (per riconoscere l'attività svolta dal *caregiver* familiare anche ai fini pensionistici), la

semplificazione per il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare, l'adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei *caregiver* familiari (al fine di alleggerire il peso dell'assistenza da questi prestata), il sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza (al fine di evitare che il *caregiver* possa essere vittima di emarginazione), il riconoscimento delle competenze acquisite con la qualifica di *caregiver (*perché possano costituire una opportunità di lavoro nel settore socio-sanitario), le detrazioni fiscali, nella misura del 50 per cento fino all'importo di 10.000 euro annui e l'attenzione alle Regioni e alle provincie Autonome. La relatrice pone infine l'accento sulla qualità del lavoro svolto sino ad ora e sulla particolare delicatezza delle tematiche sottese ai disegni di legge in questione, auspicando che il senso di responsabilità da tutti manifestato consenta di pervenire nei tempi più rapidi alla conclusione dell'*iter*.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, si riserva di valutare, anche in seno al proprio Gruppo, i contenuti sostanziali del nuovo testo ed auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un articolato sul quale possa coagularsi la più ampia convergenza. Invita infine a prestare particolare attenzione alle coperture finanziarie.

Anche la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), nel riservarsi una valutazione analitica del nuovo disegno di legge, auspica una ampia e solida convergenza sulla tematica, invitando contestualmente tutte le forze politiche a garantire la piena sostenibilità economica delle misure.

La presidente CATALFO, nel ringraziare tutte le forze politiche per il prezioso contributo, auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di un testo largamente condiviso, dando finalmente risposta a problematiche che si imponevano all'attenzione del Parlamento sin dalla scorsa legislatura.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)* della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La presidente CATALFO ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla Commissione Istruzione entro il prossimo 9 luglio e che, nella seduta del 12 giugno scorso, aveva avuto luogo la relazione illustrativa sul provvedimento.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) e la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), nel rilevare che la Commissione dispone ancora di un congruo margine di tempo per formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, chiedono di differire l'inizio della discussione generale, al fine di meglio approfondire i contenuti dell'atto del Governo iscritto all'ordine del giorno.

La presidente CATALFO, apprezzate le circostanze, rinvia quindi alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***
(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità*** **erga omnes** ***dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 maggio.

La presidente CATALFO riepiloga brevemente l'*iter* dei disegni di legge in titolo. Osserva quindi che è possibile procedere all'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 658, assunto dalla Commissione quale testo base per i propri lavori.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), apprezzate le circostanze, osserva che sarebbe opportuno integrare con ulteriori audizioni il ciclo a suo tempo effettuato dalla Commissione. Domanda inoltre la riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore LAUS (*PD*), nel rilevare che l'*iter* dei provvedimenti sembra aver subito una sostanziale battuta d'arresto, domanda se la Commissione sia in condizione di procedere, già dall'odierna seduta, alla votazione degli emendamenti. Solo in tal caso, infatti, avrebbe senso procedere all'illustrazione degli stessi.

Alle osservazioni del senatore Laus si associa il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*).

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), nel confermare le richieste poc'anzi formulate dal senatore Floris, pone l'accento sui forti dissidi presenti all'interno del Governo e della maggioranza, che, a suo avviso, stanno pesantemente e negativamente condizionando l'*iter* dei disegni di legge in titolo.

La presidente CATALFO replica al senatore Floris osservando che il ciclo di audizioni effettuato dalla Commissione è stato particolarmente approfondito e che pertanto non appare opportuno effettuarne delle altre. Rileva quindi che, ad oggi, non è possibile procedere alle votazioni degli emendamenti, in mancanza del parere della Commissione Bilancio. L'illustrazione, tuttavia, potrebbe consentire alla relatrice di approfondire nel merito le proposte.

Segue un breve dibattito tra il senatore LAUS (*PD*) (che si pone problematicamente sulla sussistenza della maggioranza in caso di eventuali votazioni), e la presidente CATALFO (che

ribadisce l'impossibilità di procedere al voto nella seduta odierna, in assenza del parere della Commissione Bilancio).

Il senatore PATRIARCA (*PD*), nel rilevare preliminarmente che il proprio Gruppo potrebbe, se del caso, dare comunque per illustrate le proprie proposte, osserva che al tema è sottesa una rilevante questione politica, che va oltre le considerazioni di mera forma e che vede le forze di maggioranza su posizioni ampiamente divergenti. Andrebbe dunque previamente verificata la reale disponibilità della maggioranza a un confronto sugli emendamenti.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) invita la Commissione a non trascurare i delicati legami tra le tematiche inerenti al salario minimo e quelle relative al cuneo fiscale.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) si sofferma, quindi, sulla sussistenza di efficaci coperture finanziarie.

A giudizio del senatore LAUS (*PD*) sarebbe opportuno differire l'illustrazione degli emendamenti, viste le contraddizioni in seno alle forze politiche di maggioranza, concretizzatesi in numerosi emendamenti presentati dal Gruppo Lega.

La presidente CATALFO precisa che le proposte emendative in questione risultano ritirate, come riportato dal resoconto della seduta del 12 giugno scorso. Anche il fascicolo in distribuzione, peraltro, tiene conto dell'avvenuto ritiro.

Il senatore LAUS (*PD*) ribadisce che i contrasti all'interno della maggioranza rappresentano comunque un fattore di disorientamento. Rileva inoltre che, nonostante il testo base sia stato oggetto di forte propaganda mediatica da parte del Ministro del Lavoro, lo stesso Ministro non ha mai presenziato alle sedute della Commissione.

Ad avviso del senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*), la valenza politica dell'illustrazione degli emendamenti sarebbe maggiormente garantita qualora avesse luogo a ridosso del voto sugli stessi.

La presidente CATALFO precisa che, ancorché non appaia una soluzione pienamente condivisibile, nulla osta al rinvio alla prossima seduta dell'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice MATRISCIANO (*M5S*), nel rilevare che i tempi di esame risentono non solo del fitto calendario istituzionale della Commissione ma anche delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti del Gruppi parlamentari, osserva che l'illustrazione delle proposte emendative (tra cui alcune, molto rilevanti, presentate dalla propria parte politica), è comunque un passaggio conoscitivo ad elevata valenza e non meramente formale.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) osserva che si potrebbe procedere, nell'odierna seduta, all'illustrazione delle proposte presentate dalle forze politiche di maggioranza.

Replica la presidente CATALFO, ritenendo opportuno che l'illustrazione abbia luogo contestualmente per tutte le proposte ed articolo per articolo.

Il senatore PATRIARCA (*PD*), nel sottolineare nuovamente la difficile situazione politica all'interno della maggioranza, ribadisce l'opportunità di rinviare l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) insiste sulla necessità di non far trascorrere troppo tempo tra l'illustrazione e il voto degli emendamenti e lamenta l'assenza del rappresentante del Governo.

La presidente CATALFO ricorda che la relatrice è presente e potrebbe da subito iniziare a valutare nel merito le proposte emendative, qualora illustrate.

Il senatore LAUS (*PD*) chiede, a nome del Gruppo di appartenenza, che la Presidenza si attivi per garantire la presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai lavori della Commissione.

Alla richiesta si associa il senatore FLORIS (*FI-BP*).

La presidente CATALFO, apprezzate le circostanze, rinvia infine alla prossima seduta l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 116 (pom.) del 25/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
116ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS
indi della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1354) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) si sofferma sulle disposizioni di più stretta competenza della Commissione. In particolare segnala l'articolo 3-*sexies* **,** cheestende a regime, a decorrere dal 2023, un meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 (mentre resta escluso l'anno 2022), sopprime alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dispone, insieme all'articolo 50, una riduzione, per gli anni 2023 e seguenti, del "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani". Dà quindi conto dell'articolo 5, che interviene sulle agevolazioni in favore dei cosiddetti "lavoratori rimpatriati" e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, dell'articolo 5-*bis*, chemodifica il regime fiscale opzionale, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 7 per cento sui redditi (ivi compresi i trattamenti pensionistici) prodotti all'estero, e dell'articolo 5-*ter*, che esclude dalla base imponibile IRPEF alcuni contributi corrisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore di giovani di età non superiore a 30 anni, residenti in alcune Regioni e con riferimento a determinati progetti. La relatrice segnala poi l'articolo 16-*quinquies*, che specifica, tra l'altro, i termini di applicabilità ai contributi dovuti dagli iscritti alle forme di previdenza

obbligatoria gestite da enti di diritto privato delle norme relative al cosiddetto "saldo e stralcio", e l'articolo 26-*quater*, che introduce in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, l'istituto del contratto di espansione per imprese aventi un organico superiore a 1.000 unità lavorative ed impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione. Ricorda inoltre gli articoli 28-*bis* (che modifica le norme sul calcolo e sulla durata dell'ISEE con riferimento, tra l'altro, ad alcuni casi di variazione del reddito), 33 (che interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni e di procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli enti locali) e 39 (che, limitatamente al triennio 2019-2021, consente all'ANPAL di avvalersi di società *in house* del Ministero del lavoro già esistenti per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza), nonché gli articoli 39-*bis* e 39-*ter*, relativi alla copertura finanziaria di incentivi ad assunzioni già previsti da norme vigenti.
Infine, la relatrice riferisce sulle rimanenti misure di interesse della Commissione: l'articolo 40 definisce alcuni ammortizzatori sociali per i soggetti la cui attività lavorativa sia stata impedita a seguito della chiusura di un tratto di strada della SS 3*bis* Tiberina E45 Orte-Ravenna; l'articolo 41 amplia la disciplina transitoria che consente la concessione della mobilità in deroga in favore di lavoratori già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; l'articolo 41-*bis* estende ad altre fattispecie di lavoratori esposti all'amianto l'ambito di applicazione della normativa che riconosce il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; l'articolo 49-*bis* è inteso a rafforzare l'apprendimento da parte degli studenti delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e a facilitare l'inserimento in esso dei giovani.
Conclusivamente, dopo aver segnalato l'imminente scadenza del provvedimento d'urgenza e l'avvenuto decorso del termine per la presentazione di emendamenti nelle Commissioni riunite 6a e 10a, competenti nel merito, propone di esprimersi favorevolmente sul testo in esame.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) , premesso che il testo ricomprende in modo confuso e raccogliticcio una serie di norme molto eterogenee tra loro, alcune delle quali aventi addirittura natura micro settoriale, tanto da renderlo una sorta di decreto "milleproroghe", si dice deluso dal complesso delle misure adottate, certamente non all'altezza della definizione molto evocativa di "decreto crescita" e del tutto insufficienti a rilanciare l'economia di un Paese in difficoltà, con gravi rischi per l'occupazione e una evidente fragilità della produzione industriale. In particolare, esprime preoccupazione per gli articoli che riguardano l'Alitalia, per la quale paventa il rischio di un disastro finanziario, l'INAIL, con un taglio delle risorse che peserà soprattutto sui controlli e la prevenzione, l'ILVA e la riduzione dei costi per le imprese, che pur condivisibili, partiranno però solo dal 2023.
Valuta invece con favore alcune disposizioni, soprattutto quelle riprese dalle politiche del precedente Governo, come nel caso della misura di sostegno denominata "Nuova Sabatini", della maggiorazione dell'ammortamento per beni strumentali nuovi e della deducibilità IMU dalle imposte sui redditi, degli investimenti cosiddetti Impresa 4.0, del *bonus* per efficientamento energetico e rischio sismico, della previsione del contratto di espansione, della promozione delle aggregazioni finanziarie al Sud.
Chiede quindi al rappresentante del Governo informazioni sulla dismissione degli immobili pubblici, invitandolo a valutare con attenzione le possibili, e non volute, conseguenze delle norme sul rientro dei cervelli dall'estero e sul *bonus* energetico. Conclusivamente, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) lamenta il mancato rispetto istituzionale da parte dell'altro ramo del Parlamento, che ha lasciato al Senato pochissimi giorni per esaminare e approfondire un provvedimento molto complesso, che presenta diversi spunti di interesse per la Commissione, ma non stanzia risorse adeguate né individua una nuova politica industriale, fiscale e della famiglia. Segnala in particolare l'assenza di una misura sulla riduzione del cuneo fiscale, che pure avrebbe dovuto accompagnare il possibile varo di un provvedimento sul salario minimo orario, e l'esiguità degli stanziamenti per il rientro dei cervelli dall'estero. In conclusione, dopo essersi associato al senatore

Patriarca quanto all'elenco delle disposizioni positive, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) si rammarica per il poco tempo a disposizione per un esame approfondito del provvedimento - che ha alcune norme condivisibili ma che definisce, per le caratteristiche di eterogeneità, *omnibus* - e preannuncia, in coerenza con il voto espresso dal suo Gruppo alla Camera dei deputati, un voto di astensione.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) contesta le critiche espresse in particolare dal senatore Patriarca, rivendicando la scelta di varare misure per alcuni territori in particolare condizione di difficoltà, come nel caso della parte di provincia di Arezzo interessata dalla chiusura della E45 per il sequestro di un viadotto. Segnala con specifico favore le norme relative al contrasto all'evasione fiscale nel settore turistico, al rientro dai cervelli dall'estero e alla mini IRES e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Si associa la relatrice CAMPAGNA (*M5S*), che ribadisce il profondo valore delle norme volte a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti il parere favorevole della relatrice, che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)* della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla 7a Commissione entro il prossimo 9 luglio

I senatori PATRIARCA (*PD*) e FLORIS (*FI-BP*), in considerazione dell'andamento dei lavori della Commissione di merito e al fine di approfondire ulteriormente il testo in esame, chiedono di rinviare l'inizio della discussione generale.

Concorda la relatrice NOCERINO (*M5S*).

La PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame dell'Atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***
(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità* erga omnes *dei contratti collettivi nazionali di lavoro***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 giugno.

La PRESIDENTE informa che i senatori del Gruppo 5 Stelle hanno sottoscritto tutti gli emendamenti a sua firma; preannuncia inoltre di aver riformulato l'emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto. In attesa che la Commissione bilancio si esprima sul complesso degli emendamenti, invita i presentatori a procedere all'illustrazione.

Il senatore LAUS (*PD*), dopo aver assicurato che il suo Gruppo ha l'obiettivo di approvare il provvedimento al più presto, domanda se non sia più opportuno illustrare e votare gli emendamenti nella stessa seduta.

La PRESIDENTE chiarisce che le due fasi procedurali possono svolgersi nella stessa seduta così come in più sedute.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) chiede conto al rappresentante del Governo del passato annuncio del sottosegretario Durigon di rendere contestuale all'approvazione del provvedimento sul salario minimo orario il varo di una riduzione del cuneo fiscale. A fronte delle innumerevoli divisioni che caratterizzano il Governo, dell'assenza di una relazione tecnica e della mancanza dei pareri della Commissione bilancio, esprime perplessità sul prosieguo dell'esame nella seduta odierna.

La PRESIDENTE riconosce ai senatori il diritto di porre quesiti al Governo, ma ribadisce la possibilità di procedere oggi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice PARENTE (*PD*) dà per illustrati tutti gli emendamenti del suo Gruppo. Ritiene tuttavia che la Commissione non possa procedere con i propri lavori su un tema che da un lato è oggetto costante del dibattito pubblico, ma sul quale la Commissione bilancio non si è ancora espressa.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) rinnova la richiesta al Governo di fornire delucidazioni in materia di taglio del cuneo fiscale.

La senatrice PARENTE (*PD*) si dichiara sconcertata per l'andamento dei lavori.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 26 giugno, avrà inizio alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 658

Art. 4

4.1 (testo 2)

Catalfo, Matrisciano, Nocerino, Campagna, Auddino, Botto, Guidolin, Romagnoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Contratti collettivi scaduti o disdettati)* - *1.* Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi degli articoli precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo fino al suo rinnovo. Il trattamento economico minimo orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto o disdettato non può comunque essere inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

2. I trattamenti economici minimi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente, a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di scadenza o disdetta, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente. L'incremento di cui al presente comma non si applica ai contratti collettivi nazionali del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165.».

1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 117 (ant.) del 26/06/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019
117ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *c)* della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)
(Osservazioni alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice NOCERINO (*M5S*) aggiorna la Commissione sui contenuti delle audizioni in corso di svolgimento presso la Commissione di merito, con particolare riferimento al tema dell'inquadramento professionale del personale destinato a garantire una adeguata formazione agli studenti con disabilità. In considerazione del tempo ancora disponibile per l'espressione delle osservazioni e dell'utilità di attendere la conclusione della fase istruttoria della 7a Commissione, propone un ulteriore rinvio della discussione del provvedimento.

Anche il senatore FLORIS (*FI-BP*), dopo aver sottolineato la carenza di organico del personale scolastico da dedicare ai circa 225.000 studenti che necessitano di supporto specifico, chiede un rinvio dell'esame fino al termine delle audizioni presso la Commissione competente, così da poter svolgere un più approfondito e consapevole esame dell'atto in oggetto.

La PRESIDENTE concorda con la richiesta e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***
(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità* erga omnes *dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri i senatori del Gruppo PD hanno rinunciato a illustrare i propri emendamenti.

Anche i senatori FLORIS (*FI-BP*) e BERTACCO (*FdI*) danno per illustrati tutti gli emendamenti dei rispettivi Gruppi, riservandosi di svolgere un intervento specifico durante l'esame delle proposte di modifica in Assemblea.

La PRESIDENTE illustra gli emendamenti a sua prima firma, i cui contenuti sono frutto delle audizioni svolte in Commissione.
L'emendamento 2.8 stabilisce che l'importo di nove euro al di sotto del quale il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) *leader* non può scendere è il trattamento economico minimo sancito dal contratto collettivo nazionale di riferimento individuato in base all'attività prevalente dei lavoratori dell'impresa e prevede una specifica esclusione per il lavoro domestico.
L'emendamento 3.2. contiene modifiche tecniche che chiariscono i criteri di individuazione del CCNL leader in presenza di una pluralità di CCNL applicabili in un medesimo o limitrofo settore produttivo e inserisce una disposizione transitoria che prende a riferimento ai fini salariali il CCNL *leader* come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995.
L'emendamento 4.1 (testo 2) intende tutelare la retribuzione dei lavoratori in caso di disdetta anticipata e unilaterale del CCNL da parte dell'impresa e nei casi patologici di mancato rinnovo contrattuale, prevedendo l'ultrattività dei trattamenti economici sanciti dai CCNL e il loro adeguamento annuale sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) fino al rinnovo. Più nello specifico, l'emendamento prevede che l'indicizzazione all'IPCA opererà dopo 18 mesi dalla disdetta o dal recesso e precisa che tale indicizzazione automatica non opera per i CCNL delle pubbliche amministrazioni.
L'emendamento 4.0.1 inserisce quattro nuovi articoli, dal 4-*bis* al 4-*quinquies*. In particolare, si prevede l'istituzione di una Commissione tripartita presso il Ministero del lavoro, con il compito di valutare annualmente e di proporre l'eventuale incremento del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente e di individuare settore per settore i CCNL *leader*; si individua una norma di raccordo con il codice dei contratti pubblici; si introduce un procedimento speciale di repressione delle condotte elusive datoriali attivabile dalle organizzazioni sindacali in caso di mancato pagamento del salario minimo; si rinvia a un decreto la razionalizzazione delle procedure di deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Infine, l'emendamento 5.2 precisa che, per i contratti scaduti o disdettati, le disposizioni del disegno di legge n. 658 si applicheranno a decorrere dal loro rinnovo e comunque entro 12 mesi dalla entrata in vigore del disegno di legge medesimo.

Incidentalmente il senatore FLORIS (*FI-BP*) ribadisce la richiesta al Sottosegretario di informazioni

sulla riduzione del cuneo fiscale, al fine di conoscere quanto questo inciderà sulla busta paga dei lavoratori.

Il sottosegretario COMINARDI si riserva di fornire al più presto al senatore Floris gli elementi richiesti ed assicura che la materia è oggetto di approfondimento da parte del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 118 (pom.) del 02/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
118ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per la seduta è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Franco Bettoni a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 24)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nonché dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,

n. 479. Esame e rinvio)

La relatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) illustra il *curriculum* del signor Franco Bettoni, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza maturata in particolare ai vertici di associazioni nazionali che tutelano i disabili e i lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, che lo rendono pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'INAIL.
In conclusione ne chiede formalmente l'audizione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Concorda la Commissione.

La presidente CATALFO avverte che l'audizione sarà programmata nei tempi più rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1232) ***C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

La senatrice MATRISCIANO (*M5S*) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1232, composto di un solo articolo, che attribuisce al CNEL il compito di definire, in cooperazione con l'INPS, il codice unico di identificazione dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nazionali, depositati e archiviati, attribuendo una sequenza alfanumerica a ciascun contratto o accordo collettivo. Il testo prevede inoltre che il suddetto codice alfanumerico sia adoperato anche dall'INPS, nell'applicazione della norma generale, secondo cui la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, e che il nuovo sistema di codifica sia inserito dall'INPS stesso nella definizione della compilazione digitale dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili, con relativo obbligo del datore di lavoro di indicare per ciascuna posizione professionale il codice riferibile al contratto o accordo collettivo applicato.

La presidente CATALFO (*M5S*) comunica che è stata avanzata da parte dei senatori Mariassunta Matrisciano, Auddino, Elena Botto, Antonella Campagna, De Vecchis, Barbara Guidolin, Simona Nocerino, Nadia Pizzol e Romagnoli una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti della Commissione superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***

(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità* erga omnes *dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(1232) ***C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132 e 1259, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1232 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 giugno.

La PRESIDENTE propone di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente per il disegno di legge n. 1232 e che il suo esame si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132 e 1259.

Conviene la Commissione.

La presidente CATALFO fa presente che sul complesso degli emendamenti non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte della Commissione bilancio.

Il senatore LAUS (*PD*), a fronte del perdurare del ritardo nell'espressione del parere da parte della Commissione Bilancio, del quale chiede conto, giudica del tutto inappropriata la fretta posta ai senatori in occasione dell'illustrazione degli emendamenti.

La PRESIDENTE contesta il giudizio del senatore Laus, ricordando che alla fase di illustrazione degli emendamenti, peraltro non ancora conclusa, sono state dedicate diverse sedute e che il tema del salario minimo orario sta ricevendo un adeguato spazio in ogni fase procedurale. Assicura poi che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione bilancio e che si farà portavoce delle esigenze della Commissione.

Il senatore NANNICINI (*PD*) rileva con rammarico come nel dibattito pubblico ci si concentri esclusivamente sull'entità del salario minimo orario, a discapito di altri argomenti estremamente rilevanti che pure sono oggetto dei provvedimenti in esame. In considerazione della congiunzione di un nuovo disegno di legge, chiede se, al di là dell'aspetto meramente formale, da parte della maggioranza e del Governo ci sia anche l'intenzione di aprire un confronto in Parlamento con le forze di opposizione sui temi più ampi della contrattazione, delle relazioni industriali e della rappresentanza.

Si associa il senatore LAUS (*PD*), che chiede al rappresentante del Governo la posizione dell'Esecutivo sul tema della rappresentanza.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) chiarisce che la decisione dei senatori del suo Gruppo di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti aveva natura esclusivamente politica, al pari di quella dei senatori della Lega, che in precedenza hanno ritirato quelli a loro firma; ciò anche in considerazione della mancata individuazione di un *iter* definito, in assenza del parere della Commissione bilancio e di un accordo all'interno delle forze di Governo. In conclusione, auspica l'apertura di un dialogo con la maggioranza sui temi oggetto dei provvedimenti e manifesta perplessità sull'ipotesi che questi possano passare all'esame dell'Aula, così come previsto dal relativo calendario, a partire dal 23 luglio.

Il sottosegretario COMINARDI chiarisce che il tema del salario minimo orario, sul quale è in corso una interlocuzione tra le forze di Governo, che presentano diverse sensibilità sul tema, viene affrontato in modo autonomo rispetto a quello della rappresentanza sindacale, che risale nel tempo e richiede comunque adeguati approfondimenti per la sua complessità e delicatezza, anche per il numero di soggetti interessati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (*PD*) chiede quali saranno i tempi per la votazione dello schema di osservazioni sull'Atto di Governo n. 86, sul quale la Commissione di merito ha ancora in corso audizioni.

La senatrice NOCERINO (*M5S*), relatrice sull'Atto n. 86, fa presente che le ulteriori audizioni programmate non interesseranno le parti di competenza della Commissione lavoro. Ritiene quindi che si possa procedere al voto in tempi brevi.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE ULTERIORI SEDUTE DELLA SETTIMANA

La presidente CATALFO avverte che l'ordine del giorno delle sedute della settimanaè integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1374, di conversione in legge del decreto-legge n. 59 del 2019, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 124 (pom.) del 16/07/2019

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
124ª Seduta

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1338 (Delega semplificazione e codificazione in materia di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (*PD*) interviene per conoscere la tempistica dell'esame dei disegni di legge n. 1122 (deleghe miglioramento della Pubblica amministrazione), n. 1187 (istituzione Commissione di inchiesta sulle case famiglia) e nn. 1387 (Rendiconto 2018) e 1388 (Assestamento 2019). In particolare, con riferimento al disegno di legge n. 1122, segnala l'opportunità di svolgere le varie fasi procedurali, a partire da quella della discussione generale, senza interruzioni, soprattutto tenendo conto del calendario dei lavori dell'Assemblea. Infine, sollecita il giudizio della Presidente circa la lettera con la quale, insieme ad altri due senatori, ha chiesto il coinvolgimento diretto dell'Ufficio parlamentare di bilancio per consentire al Parlamento di effettuare proprie analisi sull'attuazione delle due misure di *welfare* introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, il Reddito di cittadinanza e "Quota 100".

La PRESIDENTE ricorda che la programmazione dei lavori sul disegno di legge n. 1122 era stata affrontata nell'ultimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel quale si era anche ipotizzato di stabilire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per l'ultima settimana utile prima della pausa estiva. Informa quindi di aver ricevuto

rassicurazioni da parte del Ministro di riferimento circa l'assenza di problematiche che possano rallentare l'*iter* dell'esame del provvedimento e avverte che comunque nella seduta odierna dovrà avere inizio la discussione generale, il cui svolgimento era già stata posticipato per andare incontro alle varie esigenze manifestate dalle opposizioni. Assicura comunque ai componenti della Commissione che sarà sua cura prendere gli opportuni contatti con il Governo e con la Presidenza del Senato per conoscere i tempi di discussione in Aula.
Evidenzia quindi l'urgenza dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1187, anche per la gravità dei casi di cronaca emersi recentemente, nonché dei disegni di legge nn. 1387 e 1388, che sono stati calendarizzati per la discussione in Assemblea a partire dalla prossima settimana.
Si riserva infine di valutare la lettera cui ha fatto riferimento il senatore Patriarca, segnalando tuttavia che del monitoraggio dei dati amministrativi si occupa già l'INPS, che eventualmente potrà essere convocato in audizione per illustrare la situazione.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), dopo aver condiviso l'intervento del senatore Patriarca, stigmatizza la mancata applicazione dell'articolo 53 del Regolamento, secondo il quale i lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione ed alle attività delle Commissioni devono essere riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con il lavori dell'Assemblea.

La PRESIDENTE si dichiara consapevole delle conseguenze dell'ultimo calendario dei lavori del Senato sui lavori delle Commissione. Anticipa quindi l'intenzione di sottoporre alla fine della seduta alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per l'esame di alcuni provvedimenti anche in giorni di attività parlamentare.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018***
(1388) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019***
(Pareri alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Illustra congiuntamente i provvedimenti, per le parti di competenza, la relatrice CAMPAGNA (*M5S*), che ricorda le variazioni apportate al bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che determinano una riduzione della spesa pari a 754,5 milioni di euro per il 2019, per una spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, pari a 133.942,5 milioni, di cui 133.886,5 milioni relativi alla spesa corrente e 56,0 milioni al conto capitale.
Dopo aver menzionato le variazioni di cassa per il 2019, evidenzia che quelle proposte in termini di competenza sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione dell'Amministrazione, mentre la dotazione di residui passivi nel 2019, con riferimento allo stato di previsione del Ministero medesimo, è pari a 35.316,5 milioni di euro. Conclusivamente propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1187) ***ROMEO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia***
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

La presidente CATALFO (*M5S*), in qualità di relatrice, introduce il disegno di legge, che propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo

familiare che accolgono minori e reca disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.
In premessa ricorda che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il provvedimento tiene conto in particolare dei contenuti del Documento approvato dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nella seduta del 17 gennaio 2018, a conclusione dell'indagine conoscitiva sui minori «fuori famiglia» (Doc. XVII-*bis*, n. 12).
Passa quindi all'esame del testo, soffermandosi sull'articolo 1, che istituisce la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, sull'articolo 2, che ne stabilisce la composizione, e sull'articolo 3, che ne indica i compiti. Richiama poi il contenuto dell'articolo 4, che disciplina l'attività della Commissione, dell'articolo 5, che disciplina l'acquisizione, da parte della stessa, di copie di atti e documenti, e dell'articolo 6, in materia di obbligo al segreto.
Il successivo articolo 7, oltre a stabilire che l'attività e il funzionamento della Commissione saranno disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori, reca norme in materia di pubblicità delle sedute e di risorse, in termini di personale, locali e strumentazioni, nonché finanziarie, per il funzionamento della Commissione stessa, e di collaborazioni.
La relatrice evidenzia infine che l'articolo 8 amplia le cause di incompatibilità dei giudici onorari minorili, l'articolo 9 reca disposizioni in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di abbandono degli stessi, mentre l'articolo 10rinviaad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'individuazione di linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e i criteri per la determinazione dei contributi pubblici da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione dell'utilizzo delle relative risorse.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) richiama i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto la rete dei servizi sociali e il sistema degli affidi a Bibbiano, in provincia di Reggio nell'Emilia. Giudica quindi con favore il provvedimento perché ritiene che una Commissione di inchiesta - che a suo parere andrebbe istituita per ogni singolo episodio di violenza su minori del genere - possa approfondire la tematica delle case famiglia e stabilire l'unicità o meno del caso all'attenzione dell'autorità giudiziaria. Paventa infatti il rischio che possano emergere altri casi di maltrattamento dato che troppo spesso i minori sono preda di interessi economici e dell'egoismo degli adulti. Conclude ribadendo il favore del suo Gruppo al provvedimento in esame.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), anche in considerazione dei gravissimi casi di maltrattamento emersi negli ultimi tempi, manifesta apprezzamento per la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulle case famiglia. Ricorda peraltro che la senatrice Ronzulli, presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, ha presentato sulla materia il disegno di legge n. 1389, recante disposizioni in materia di diritto di bambini e adolescenti ad una famiglia e per la vigilanza e la tutela dei minori "fuori famiglia".
Si dichiara quindi convinto che la sensibilità dei futuri componenti della Commissione, in un lavoro sinergico con la Commissione guidata dalla senatrice Ronzulli, potrà incidere sul fenomeno della violazione dei diritti dei minori, che rappresentano, insieme agli anziani, i soggetti più fragili e a rischio della società.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) si dichiara soddisfatto per la proposta in esame e per la pronta risposta del Parlamento ai casi recenti di maltrattamento di minori, che a suo parere nel meccanismo complessivo degli affidi sono il soggetto comunque più debole e meno considerato.
Infine, esprime apprezzamento per l'articolo 8 del provvedimento, che estende i casi di incompatibilità dei giudici onorari minorili.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) si associa alla generale condivisione del provvedimento, che ritiene anche una occasione per monitorare ed evidenziare i buoni risultati complessivi ottenuti dall'istituto dell'affido, che ha fatto dell'Italia un Paese all'avanguardia nel campo della tutela dei minori. Invita infine la Commissione a valutare l'opportunità di inserire nel parere, relativamente al Capo II, un riferimento alla giustizia minorile.

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) esprime il suo favore per l'iniziativa in esame e anche l'auspicio che la sede della Commissione di inchiesta sia occasione di vero confronto e di produzione di risultati nel merito e non di scontro e di strumentalizzazione politica, anche perché i responsabili di eventuali reati dovranno essere giudicati a prescindere dalla loro appartenenza partitica. Invita quindi a non criminalizzare l'intera infrastruttura dei servizi sociali, pur a fronte di inefficienze e alcune opacità, e ad allargare lo sguardo alla parte debole della società, quella dei minori, sia di quelli strappati alle famiglie sia di quelli che vivono in condizione di povertà e che il Reddito di cittadinanza non è stato capace di raggiungere.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*) condivide le parole del senatore Laforgia sulla necessità di evitare qualsiasi strumentalizzazione politica e richiama alcuni dati relativi al numero di adozioni e al giro di denaro connesso. Apprezza quindi l'iniziativa legislativa, convinto che la Commissione di inchiesta potrà far luce su eventuali problematiche legate all'istituto dell'affido e far magari emergere altri possibili casi di maltrattamenti a danno di minori.

La senatrice PIZZOL (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma a sua volta sull'articolo 8 del provvedimento e richiama l'attenzione dei Commissari sui temi della limitazione dei poteri dei servizi sociali e della adottabilità dei bambini appena nati.

La PRESIDENTE esprime grande soddisfazione per l'attenzione mostrata dai componenti della Commissione a un tema che le sta particolarmente a cuore e ricorda che alcuni aspetti del provvedimento sono di diretta competenza della Commissione, che potrà essere quindi un punto di riferimento per l'attività delle Commissioni di merito, che- assicura - verrà seguita con molta attenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1122) ***Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) in premessa anticipa che svolgerà un intervento di carattere generale, riservandosi di prendere eventualmente la parola in seguito per alcune integrazioni.
Ribadendo alcune valutazioni già espresse in occasione dell'esame di altri provvedimenti qualificanti dell'azione politica del Governo, come il disegno di legge n. 920 ("concretezza") e il decreto-legge n. 4 del 2019 su Reddito di cittadinanza e "Quota 100", esprime perplessità per il mancato avvio di un monitoraggio sulla recente legge Madia (legge n. 124 del 2015), che avrebbe permesso di comprenderne lo stato di attuazione e gli eventuali punti deboli e di intervenire di conseguenza. Invece è stata preferita la strada di una nuova riforma organica, che sembra rimettere in discussione il pregresso per ricominciare da zero, provocando confusione e trasmettendo incertezza alla complessa macchina amministrativa.

Giudica la delega eccessivamente ampia, con punti anche condivisibili, ma generici e impegnativi, con il rischio che l'*iter* complessivo dei decreti legislativi da emanare non si concluda per la fine della legislatura.
Segnala quindi che la clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti appare poco verosimile a fronte di quanto espressamente previsto dal testo, ossia una premialità degli enti, l'introduzione di nuove dotazioni informatiche, il varo di commissioni varie e le nuove capacità professionali richieste, elementi che fanno pensare a costi per la formazione o per il coinvolgimento di personale esterno.
Riscontra poi una centralizzazione delle funzioni a discapito degli enti locali e delle autonomie, con il rischio di incostituzionalità delle disposizioni interessate, come peraltro già accaduto per quella parte della legge Madia che prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Invita quindi la maggioranza a procedere con cautela in merito, anche perché la centralizzazione non favorirebbe la valorizzazione delle risorse e il miglioramento dell'efficienza della Pubblica amministrazione.
In merito alla dirigenza ritiene si compia un passo indietro rispetto alla riforma precedente, sia perché si rinnovano i comparti, a danno della mobilità e della flessibilità, sia perché si mette a rischio la sua autonomia. Relativamente ai contratti invece si chiede come mai si intenda rimettere in discussione il rapporto tra Pubblica amministrazione e sindacati, che era stato risolto con il decreto legislativo n. 75 del 2017.
Infine, si domanda quale sia la *ratio* dell'estensione del giuramento, prevista dall'articolo 2, visto che il senso di appartenenza non dipende certo da quell'atto solenne, ma dalla qualità del servizio che si offre ai cittadini e alle imprese.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) richiama le varie riforme della Pubblica amministrazione che si sono succedute dal 1979 a oggi e i numerosi decreti legislativi che hanno fatto seguito all'approvazione della legge Madia nel 2015.
Giudica quindi la riforma in esame importante e riduttiva allo stesso tempo, perché si pone obiettivi ambiziosi ma manca di una visione globale ed evita di affrontare, insieme ai temi del *turnover*, della dirigenza, della mobilità e della contrattazione collettiva, anche quello di una rivisitazione totale della Pubblica amministrazione, che è carente in servizi, infrastrutture, digitalizzazione e comunicazione tra banche dati.
Concorda con il senatore Patriarca sul rischio di accentramento, per esempio in materia di controlli e di concorsi, ed esprime perplessità su alcune deleghe, che a suo parere avrebbero avuto bisogno dell'intervento diretto del Parlamento, e sui tempi previsti per esercitarle, anche a fronte dei grandi ritardi del Governo nell'emanazione dei decreti attuativi in generale.
Chiede quindi al rappresentante dell'Esecutivo che fine faranno gli organismi che attualmente si occupano di controlli e valutazione e gli manifesta l'esigenza di tenere presenti le esigenze dei territori.
Relativamente alla dirigenza invita a non concentrarsi solo sul tema dei controlli, ma a considerare le difficoltà di chi lavora su più sedi e ha bisogno di flessibilità negli orari di lavoro.
Conclude sollecitando il Governo a varare davvero uno snellimento e una sburocratizzazione della Pubblica amministrazione, nonché ad operare per un rinnovamento delle competenze al fine di offrire un servizio sempre più efficiente alle imprese e ai cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente CATALFO avverte che l'ordine del giorno delle ulteriori sedute della settimana è integrato con l'esame in sede consultiva per il parere alla 2a Commissione del disegno di legge n. 755,

recante modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito, per il parere alla 7a Commissione del disegno di legge n. 1372, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, e per il parere alla 6a Commissione del disegno di legge n. 1412, di conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione del calendario dei lavori del Senato delle prossime settimane, la PRESIDENTE sottopone alla Commissione l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per poter esaminare anche nei giorni di attività parlamentare alcuni provvedimenti di particolare rilievo per la Commissione.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*), consapevole delle esigenze delle altre Commissioni, non contesta la decisione di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede consultiva di nuovi disegni di legge - nello specifico gli Atti Senato nn. 755, 1372 e 1412 -, ma esprime la totale contrarietà del suo Gruppo a richiedere una deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentare per eventualmente esaminare il disegno di legge nn. 658 e connessi sul salario minimo orario, in quanto la situazione di stallo che si è venuta a creare per la mancanza della relazione tecnica è da attribuire esclusivamente alle divisioni interne alla maggioranza di Governo.

Si associano i senatori PATRIARCA (*PD*) e BERTACCO (*FdI*).

All'esito del dibattito, la PRESIDENTE si riserva di prendere una decisione in merito nei prossimi giorni.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 274 (ant.) del 10/11/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021
274ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***
(1232) ***C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità* erga omnes *dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(2187) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658, 1132, 1232 e 1259, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2187 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio 2019.

La presidente relatrice MATRISCIANO (*M5S*) segnala l'abbinamento del disegno di legge n. 2187 agli altri disegni di legge in titolo, in conseguenza della riassegnazione in sede referente di tale proposta, precedentemente assegnata in sede redigente, secondo quanto convenuto dalla Commissione nella seduta del 19 ottobre. Rammenta quindi che entro il termine del 6 maggio 2019 sono stati presentati gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 658, già adottato quale testo base. Ritiene peraltro che la maturazione della riflessione politica sul tema consentita dal tempo trascorso, di cui è sintomatico anche l'avanzamento dell'*iter* delle iniziative legislative sull'equo compenso, giustifichi la fissazione di un nuovo termine, fermo restando che eventuali nuove proposte emendative non potranno che essere riferite al summenzionato testo base. Propone quindi di porre il nuovo termine

alle ore 12 del 13 dicembre.

La senatrice FEDELI (*PD*) giudica congruo il termine proposto. Riconosce inoltre che l'intervento legislativo sulla materia del salario minimo e della rappresentanza costituisce un passaggio fondamentale al fine di contrastare in maniera efficace il fenomeno del *dumping* contrattuale.

Il senatore LAUS (*PD*) chiede ragguagli sui tempi dell'*iter*.

La presidente MATRISCIANO precisa che, anche in considerazione degli aspetti finanziari presenti, l'esame congiunto potrà riprendere successivamente al termine della trattazione parlamentare della manovra di bilancio.

Il senatore LAUS (*PD*) specifica che il proprio Gruppo attribuisce carattere prioritario al tema del salario minimo, riguardo al quale fa presente la centralità della certezza del diritto, a fronte dell'apertura di margini di discrezionalità eccessivamente ampi a disposizione dell'autorità giudiziaria, risultando quindi fondamentale riflettere sulla definizione giuridica delle situazioni di sfruttamento, caratterizzate oltretutto dalla possibile rilevanza penale. Rileva che la questione della certezza, fondamentale per le imprese, è resa evidente dalle pronunce giudiziarie riguardanti l'illegittimità, alla luce dell'articolo 36 della Costituzione, di diversi contratti collettivi sottoscritti dalle principali organizzazioni sindacali nazionali. Nota inoltre che la richiamata questione della certezza giuridica riguarda, oltre il sistema imprenditoriale, il complesso delle amministrazioni pubbliche e propone di valutare la possibilità di coinvolgere nell'esame della materia la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.

Il senatore ROMANO (*M5S*) si associa alla senatrice Fedeli riguardo alle finalità fondamentali dei disegni di legge in esame. Rileva quindi la sussistenza di disposizioni penali riguardanti lo sfruttamento del lavoro e l'opportunità di una definizione accurata di retribuzione adeguata nel rispetto dei principi espressi dall'articolo 36 della Costituzione.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) suggerisce di individuare forme adeguate di raccordo con la 2a Commissione, in quanto la materia dell'equo compenso è connessa con quella dei disegni di legge in esame. Osserva peraltro che l'intervento legislativo in materia di retribuzione minima, che verosimilmente determinerebbe un generale aumento del costo del lavoro, può cagionare conseguenze gravi sui rapporti contrattuali in essere tra le imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni, tali da tradursi in una crisi dell'intero sistema imprenditoriale.

La senatrice DRAGO (*FdI*) ritiene che l'aumento delle retribuzioni conseguente all'introduzione del salario minimo determinerebbe un aumento della domanda, con effetti sistemici positivi. Propone quindi una valutazione circa l'individuazione del testo base, tenendo conto in particolare dell'apporto costituito dal disegno di legge n. 1232 e della paternità di tale iniziativa. Suggerisce inoltre di individuare modalità adeguate a un percorso comune con la 2a Commissione, in quanto impegnata nella trattazione dei disegni di legge in materia di equo compenso, e con la 10a Commissione, in ragione dell'importanza del tema della retribuzione minima rispetto al complesso delle imprese private. Chiede infine ragguagli in merito allo svolgimento di audizioni.

La presidente MATRISCIANO sottolinea l'importanza della questione della retribuzione minima per famiglie, giovani e donne, attesa la necessità di assicurare livelli di vita dignitosi, nonché migliori prospettive circa il futuro trattamento pensionistico. Rileva poi che i percorsi di trattazione delle proposte legislative assegnate alle diverse Commissioni sono determinati dalle scelte compiute in sede di assegnazione. Nel riservarsi una valutazione in merito alle riflessioni del senatore Laus riguardanti la Commissione di inchiesta, ricorda lo svolgimento del ciclo di audizioni già compiuto e specifica

l'esigenza di recuperare e riprendere il lavoro già svolto sui disegni di legge in titolo, alla luce della congiunzione con il disegno di legge n. 2187 e del mutato contesto politico ed economico, segnato anche dalle conseguenze della pandemia, ribadendo infine le determinazioni già assunte in merito all'adozione del testo base.

La Commissione conviene infine in ordine alla proposta precedentemente formulata dalla presidente Matrisciano riguardo il nuovo termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 658.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 285 (ant.) del 12/01/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 2022
285ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2488) ***Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FLORIS (*FIBP-UDC*) illustra preliminarmente le disposizioni di proroga relative allo stato di emergenza epidemiologica recate dal decreto-legge in esame, nonché le misure in materia di validità della certificazione verde e di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, recate dagli articoli 1, 3 e 4.
Passa quindi all'articolo 5 e all'articolo 8, comma 1, che estendono l'ambito delle attività e dei servizi il cui accesso o fruizione è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione o guarigione, mentre il comma 2 dello stesso articolo 8 inserisce i corsi di formazione privati svolti in presenza tra le fattispecie il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde COVID-19.
Dà poi conto dell'articolo 6, volto a vietare eventi che implichino assembramenti in spazi aperti e le attività in sale da ballo e discoteche, nonché dell'articolo 7, che pone condizioni particolari per l'accesso di visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice*.
Dopo aver segnalato gli articoli 10, 12 e 15, recanti disposizioni di proroga, e l'articolo 11, relativo ai controlli dei viaggiatori in entrata nel territorio nazionale, richiama l'attenzione sugli articoli 13 e 14, concernenti il coinvolgimento del Ministero della difesa nelle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, nonché di stoccaggio e conservazione delle dosi vaccinali.
Passa quindi all'illustrazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, i quali recano una disciplina transitoria

per lo svolgimento di lavoro agile da parte dei lavoratori fragili nei primi due mesi del 2022, mentre il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le misure di cui all'articolo 9 del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, relative all'astensione dal lavoro con indennità per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con riferimento a specifiche fattispecie relative ai figli.
Dà conto infine delle misure di proroga di competenza della Commissione disposte dall'articolo 16, comma 1, e indicate nell'allegato A.
In considerazione della possibilità di acquisire ulteriori elementi di valutazione, propone infine di proseguire l'esame successivamente allo svolgimento delle audizioni programmate presso la Commissione di merito.

La presidente MATRISCIANO prende atto della proposta del relatore.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ritiene insufficiente la previsione della possibilità di astensione dal lavoro con indennità per i genitori con figli al di sotto dei quattordici anni limitatamente al periodo fino al 31 marzo. Rileva inoltre l'opportunità di prevedere una copertura adeguata relativamente ai lavoratori posti in quarantena, in quanto condizione equiparabile alla malattia.

Auspicato che la Commissione di merito proceda all'audizione del Ministro dell'istruzione, la senatrice FEDELI (*PD*) paventa il rischio di discriminazione insito nell'ipotesi di non consentire la didattica in presenza per gli studenti non vaccinati e sottolinea la priorità da accordare alla conciliazione del diritto alla salute con il diritto allo studio.

Il senatore LAUS (*PD*) osserva che l'equiparazione del periodo di quarantena con la malattia pone un serio problema di costi a carico dei datori di lavoro, in particolare in riferimento alle piccole e medie imprese e agli artigiani.
In risposta a una sollecitazione della senatrice CATALFO (*M5S*), prosegue rilevando che solo una sufficiente chiarezza normativa può consentire comportamenti univoci da parte dei medici responsabili delle certificazioni.

La senatrice CATALFO (*M5S*) conviene, ribadendo l'esigenza di disporre di coperture finanziarie idonee a garantire la tutela per i casi di quarantena.

Il relatore FLORIS (*FIBP-UDC*) auspica un impegno comune finalizzato all'approfondimento dei temi oggetto degli interventi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***
(1232) ***C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(2187) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

La presidente MATRISCIANO ricorda che il 13 dicembre è scaduto il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 658. Fa quindi presente che entro tale termine sono state presentate nuove proposte emendative, pubblicate in allegato, mentre altre, presentate in precedenza, sono state ritirate. Preannuncia conclusivamente la messa a disposizione della Commissione di un nuovo fascicolo degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. COM(2021) 762 definitivo)
(Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in esame il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*), il quale in relazione all'articolo 1 rileva che scopo della proposta di direttiva è migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l'equità e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro e migliorando la trasparenza del lavoro, favorendo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme.
Dato conto delle definizioni recate dall'articolo 2, osserva che l'articolo 3 impone agli Stati membri di predisporre procedure adeguate per verificare la corretta determinazione della situazione contrattuale, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore.
Rileva poi che l'articolo 4 stabilisce la presunzione legale che esista un rapporto di lavoro fra la piattaforma di lavoro digitale e una persona che svolge un lavoro mediante piattaforme digitali, qualora la piattaforma suddetta controlli l'esecuzione del lavoro, mentre l'articolo 5 garantisce la possibilità di confutare la presunzione legale nei procedimenti giudiziari e amministrativi, con onere della prova a carico della piattaforma di lavoro digitale.
Riferito in merito all'articolo 6, il quale impone alle piattaforme di lavoro digitali la trasparenza sull'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, nota che l'articolo 7 dispone che gli Stati membri provvedano affinché le piattaforme monitorino e valutino periodicamente l'impatto sulle condizioni di lavoro delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, mentre l'articolo 8 stabilisce il diritto dei lavoratori di ottenere dalla piattaforma una spiegazione per una decisione presa o sostenuta da sistemi automatizzati che incida significativamente sulle condizioni di lavoro.
Osserva successivamente che l'articolo 9 reca disposizioni sulle procedure di informazione e consultazione per le decisioni che possano comportare l'introduzione o modifiche sostanziali nell'uso dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati e che ai sensi dell'articolo 10 le precedenti disposizioni in materia di trasparenza sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati, di monitoraggio umano dei sistemi automatizzati e di "riesame umano" si applicano anche alle persone che svolgano un lavoro mediante piattaforme digitali e che non abbiano un contratto o un rapporto di lavoro.
Quanto all'articolo 11, rileva che esso stabilisce che le piattaforme dovranno dichiarare il lavoro svolto dai lavoratori alle autorità competenti in materia di lavoro e protezione sociale dello Stato membro e

condividere i dati pertinenti con tali autorità. Inoltre, in base all'articolo 12, gli Stati dovranno provvedere affinché le piattaforme di lavoro digitali mettano una serie di informazioni a disposizione delle autorità in materia di lavoro e protezione sociale e dei rappresentanti dei lavoratori.
Richiama infine l'attenzione sul Capo V, concernente i mezzi di ricorso e gli strumenti di tutela che devono essere garantiti ai lavoratori, e sulle disposizioni finali.
Conclude richiamando l'attenzione sull'importanza dell'intervento del legislatore nazionale rispetto a una parte del mondo del lavoro destinata ad acquisire importanza sempre maggiore, al fine di garantire le necessarie tutele ai lavoratori.

Il senatore FLORIS (*FIBP-UDC*) suggerisce una riflessione in merito all'opportunità di procedere allo svolgimento di audizioni.

La senatrice FEDELI (*PD*) e il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) si esprimono a favore dello svolgimento di audizioni, con particolare riferimento all'apporto delle parti sociali.

La presidente MATRISCIANO si riserva di valutare in proposito eventuali, opportune modalità di raccordo con la 14a Commissione, mettendo a sua volta in evidenza che l'esame del provvedimento in titolo costituisce un'occasione preziosa per estendere le tutele in una fase di profonda trasformazione delle modalità di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

La presidente MATRISCIANO avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi, mercoledì 12 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 658

Art. 1

1.9

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «così come individuati nell'articolo 2094 del codice civile».

1.10

Catalfo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.»

Conseguentemente:

a) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e campo di applicazione»;

b) all'articolo 2, sopprimere il comma 2.

Art. 2

2.27

Catalfo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Definizione) - 1.* Per "retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente" si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

2. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 1 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 1 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 2, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2.

2. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.»

b) all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il comma 1;

2) al comma 2, sostituire le parole: «fino al suo rinnovo e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2.»*, con le seguenti:* «prevalente fino al suo rinnovo.»;

3) sopprimere il comma 3.

2.28

De Vecchis, Alessandrini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si considera retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi dell'articolo 1 della presente legge il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro

prestato, non inferiore a quello previsto per ciascuna categoria di lavoratori dal contratto collettivo nazionale o territoriale di riferimento. Per i soli settori e per le sole categorie non regolamentate dalla contrattazione collettiva è previsto un salario minimo legale pari a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.29

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,»;

b) sostituire le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* «. Nei settori non regolamentati dai contratti collettivi la retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ai sensi del presente comma non può comunque essere inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali».

2.30

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, comprensivo degli elementi fissi e variabili,».

2.31

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro».

2.32

Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali», *con le seguenti:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

2.33

Floris

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015».

2.34

Maffoni

Al comma 1, sostituire le parole: «più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali» *con le seguenti:* «comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015».

2.35

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

2.36

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, anche considerato nel suo complesso, all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

2.37

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali».

2.38

De Vecchis, Alessandrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il trattamento economico contrattuale di cui al comma 1 si applica a tutti i lavoratori del settore interessato ovunque impiegati ed il datore di lavoro è tenuto in ogni caso ad applicare integralmente le disposizioni del contratto collettivo.».

2.39

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai rapporti di collaborazione dei produttori diretti e degli intermediari assicurativi svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore.».

Art. 3

3.8

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

3.9

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti:* «maggiormente rappresentative».

3.10

Steger, Durnwalder, Laniece

Apportare le seguenti modificazioni:

a*) al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»*;*

b*) al comma 2, sostituire le parole:* «di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL»*, con le seguenti:* «di cui all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»*;*

c*) alla fine del comma 2, dopo le parole:* «lavoratori impiegati nelle stesse»*, aggiungere le seguenti:* «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».

3.11

Maffoni

Apportare le seguenti modifiche:

a*) al comma 1, le parole:* «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»*, sono soppresse;*

b*) al comma 2 sostituire le parole:* «di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL» *con le seguenti:* «di cui all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»*;*

c*) alla fine del comma 2, dopo le parole:* «lavoratori impiegati nelle stesse» *aggiungere le seguenti:* «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».

3.12

Floris

Apportare le seguenti modifiche:

a*) al comma 1, le parole:* «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2»*, sono soppresse;*

b*) al comma 2 sostituire le parole:* «di cui al testo unico della rappresentanza, recato dall'accordo del 10 gennaio 2014 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL» *con le seguenti:* «di cui all'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza per settore di riferimento sottoscritto dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale»*;*

c*) alla fine del comma 2, dopo le parole:* «lavoratori impiegati nelle stesse» *aggiungere le seguenti:* «nonché in relazione al numero di iscritti ai fondi di previdenza complementare e di assistenza integrativa e al numero di iscritti agli Enti Bilaterali».

3.13

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in ogni caso non inferiore all'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2».

3.14

De Vecchis, Alessandrini

Sopprimere il comma 2.

3.0.3

De Vecchis, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(*Trattamenti economici di equità nel settore del trasporto aereo*)

1. Al fine di contrastare forme di competizione salariale a ribasso in un settore caratterizzato da elevati standard di sicurezza, nonché di individuare un parametro esterno di commisurazione per definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i vettori e le imprese che operano e impiegano il personale sul territorio italiano che sono assoggettate alle autorizzazioni e alle certificazioni previste dalla normativa EASA e dalla normativa nazionale ed al monitoraggio di ENAC secondo le norme vigenti, applicano ai propri dipendenti i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli stabiliti dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

Art. 4

4.13

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1 dopo le parole: «previsto dal contratto collettivo» inserire le seguenti: «aziendale o».

4.14

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative a livello nazionale» *con le seguenti:* «così come individuate dal comma 1 dell'articolo 2».

4.15

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» *con le seguenti: «maggiormente rappresentative».*

4.16

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1 sostituire le parole: «il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all'attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente, e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2» *con le seguenti:* «della categoria di riferimento».

4.17

Floris

Ai commi 1 e 2 sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.18

Steger, Durnwalder, Laniece

Sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.19

Maffoni

Le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2»*, ovunque ricorrono, sono soppresse.*

4.20

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.21

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non inferiore all'importo previsto dal comma 1 dell'articolo 2».

4.0.9

Romano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, mediante violenza o minaccia, costringe un lavoratore ad accettare la corresponsione di un trattamento retributivo non proporzionato e sufficiente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non in linea con quanto disposto dall'articolo 2, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 15.000 a 50.000 euro. La pena è aumentata fino alla metà se i lavoratori sono in numero superiore a tre, o se uno o più lavoratori sono stranieri irregolarmente presenti nel territorio italiano o minori in età non lavorativa.».

4.0.10

Catalfo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominata "Commissione". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

3. La Commissione:

a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 1 dell'articolo 2;

b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dall'articolo 2;

c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti di cui all'articolo 3.

4. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 dell'articolo 2 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

4.0.11

Catalfo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni)

1. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

4.0.12

Catalfo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Repressione di condotte elusive)

1. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, su ricorso degli organismi locali delle associazioni

sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 1 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.»

4.0.13

Catalfo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Deposito dei contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità della presente legge.»

4.0.14

Catalfo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è inserito il seguente:

"182-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2022, 2023 e 2024, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182?".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 507,7 milioni di euro per l'anno 2022, 667,2 milioni di euro per l'anno 2023, 662,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 154,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 5

5.6

Catalfo

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a*) sostituire le parole:* «contratti collettivi nazionali e territoriali»*, con le seguenti:* «trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali»;

b*) sopprimere la seguente parola:* «vigenti».

5.7

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «comparativamente più» *con la seguente:* «maggiormente».

5.8

De Vecchis, Alessandrini

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla loro scadenza» *con le seguenti:* «fino al loro successivo rinnovo».

5.0.4

Laus

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Commissione paritetica per la rappresentanza e la contrattazione collettiva)

1. È istituita, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), la Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nonché degli ambiti e della efficacia dei contratti collettivi.

2. La Commissione è composta da dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, da dieci rappresentanti delle imprese e dal presidente del CNEL, che la convoca e la presiede.

3. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono nominati, su designazione delle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

4. In fase di prima nomina, i membri della Commissione rappresentanti delle parti sociali sono nominati dalle organizzazioni rappresentate nell'assemblea del CNEL.

5. A supporto della Commissione di cui al comma 1, è istituito presso il CNEL un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, composto da quattro esperti designati rispettivamente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nonché da due professori universitari di prima fascia in discipline economiche o statistiche, nominati, con proprio decreto, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Entro sei mesi dal decreto di nomina, la Commissione, tenendo conto degli accordi interconfederali stipulati in materia dalle associazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative, adotta una deliberazione recante:

a) gli ambiti della contrattazione collettiva nazionale di primo livello, tenendo conto della situazione esistente e della necessità di ridurre il numero dei contratti ed evitare sovrapposizioni;

b) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni sindacali dei lavoratori;

c) i criteri di misurazione e certificazione della rappresentatività delle associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro;

d) i criteri di misurazione e certificazione delle rappresentanze aziendali dei lavoratori;

e) le modalità e i termini per l'acquisizione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati necessari alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, nel rispetto della disciplina vigente per la protezione dei dati personali;

f) i criteri e le modalità operative per la determinazione della titolarità ed efficacia soggettiva della contrattazione collettiva di primo livello e di secondo livello;

g) i criteri per l'individuazione, in ciascun ambito di cui alla lettera a), dei contratti collettivi nazionali di riferimento ai fini e per gli effetti dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

h) il salario minimo di garanzia applicabile, ove individuati, negli ambiti di attività non coperti da contrattazione collettiva, nonché i criteri per il suo aggiornamento.

7. La Commissione trasmette la deliberazione di cui al comma 6 al Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, che le recepisce con uno o più decreti, entro trenta giorni dalla trasmissione.

8. Il datore di lavoro che non si attenga a quanto prescritto dai decreti di cui al comma 7 è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.

9. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi del nucleo tecnico di cui al comma 5, riferisce annualmente al Parlamento in merito agli esiti delle disposizioni della presente legge e dei decreti di cui al comma 7.»

1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 317 (pom.) del 04/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
317ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SERAFINI comunica che la 3a Commissione permanente ha concluso ieri l'esame del disegno di legge n. 2561, recante ratifica dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto forestale europeo, illustrato nella seduta del 26 aprile dal relatore De Angelis. Fa quindi presente che pertanto non si procederà al previsto seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il senatore LAUS (*PD*) osserva preliminarmente che l'attività della Commissione è stata sempre caratterizzata dal contributo costruttivo e responsabile di tutte le sue componenti, comprese le forze di opposizione; manifesta perciò amarezza e sorpresa per talune recentissime dichiarazioni alla stampa in cui il capo politico del Movimento 5 Stelle ha attribuito al Partito Democratico la responsabilità della stasi dell'*iter* dei disegni di legge in materia di salario minimo, facendo riferimento ai rappresentanti di esso nella Commissione lavoro del Senato. Sottolinea l'infondatezza di tali critiche, rivendicando l'impegno sul tema del proprio Gruppo, reso evidente dalla presentazione in Senato del primo disegno di legge in materia e dalle ripetute sollecitazioni in Commissione volte alla pronta ripresa dell'*iter*. Osservato che l'attuale capo politico del Movimento 5 Stelle avrebbe potuto in passato, nella sua veste di Presidente del Consiglio, contribuire in modo determinante all'introduzione dell'auspicata disciplina sul salario minimo, indicandola come priorità nell'agenda politica, rileva che si pone una questione di difesa dell'onorabilità delle istituzioni; auspica pertanto che la Presidenza della Commissione ripristini in tempi ravvicinati un quadro di chiarezza attraverso un comunicato ufficiale, che ricapitoli l'effettivo andamento della trattazione dei richiamati disegni di legge. Su di essi, ricorda, è stato già notevole l'impegno della Commissione, che, oltre a procedere a un dibattito approfondito, ha svolto un ampio ciclo di audizioni, mentre sono stati da tempo depositati gli emendamenti riferiti al testo base; ricapitola con l'occasione le fasi puntuali dell'*iter*. Considera necessario che l'Ufficio di Presidenza

provveda a definire il prosieguo dell'esame congiunto, con la finalità di pervenire a un esito positivo, che, anche tenendo conto dell'esigenza di operare una sintesi delle diverse istanze, fornisca risposta alle aspettative dei numerosi lavoratori sottopagati. Dopo aver espresso l'auspicio dello svolgimento di una riflessione, la prossima settimana, su quanto avvenuto, annuncia che il proprio Gruppo non garantirà nel frattempo la presenza del numero legale per deliberare e abbandona i lavori.

Si unisce a tali considerazioni la senatrice FEDELI (*PD*), la quale pure esce dall'Aula della Commissione.

La senatrice CATALFO (*M5S*) conviene in merito alla centralità del tema richiamato dal senatore Laus. Sottolinea quindi l'impegno concreto dimostrato dal precedente Governo riguardo alla necessità della fissazione di un salario minimo, come dimostrato anche dai contenuti del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento, specificando che le forze che costituivano quella maggioranza condividevano l'obiettivo dell'approvazione dell'auspicata disciplina legislativa. Ricorda quindi la permanente urgenza di dotare l'ordinamento di una legge in materia di salario minimo, anche alla luce dei dati più recenti sull'Italia diffusi dalle competenti istituzioni internazionali, che evidenziano la progressiva diminuzione del livello delle retribuzioni e l'aumento del numero di lavoratori al di sotto della soglia di povertà, pari ormai al 13 per cento. La pesantezza della situazione è resa evidente anche dalla recente vertenza degli addetti alla sicurezza, gravemente sottopagati. Constata che tali fattori sono particolarmente gravi, in quanto deprimono la domanda interna, la quale pure è elemento fondamentale per la tenuta del sistema economico italiano. Auspica pertanto una pronta rispesa del confronto nel merito, sottolineando l'avvenuta presentazione di diversi emendamenti soppressivi e sostitutivi di parti del testo base. Sottolinea infine che le finalità fondamentali delle iniziative in esame investono la stessa dignità del lavoro, senza trascurare le esigenze di tutela del sistema imprenditoriale, per mezzo di opportuni interventi di sostegno.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*) si unisce all'auspicio di una ripresa in tempi rapidi dell'*iter* dei disegni di legge sul salario minimo, nella prospettiva di un superamento delle divergenze di merito.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) osserva che le responsabilità a livello di Governo relativamente alla definizione dell'agenda in materia di lavoro riguardano direttamente, oltre al Presidente del Consiglio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, attualmente espressione della stessa parte politica del senatore Laus. Si esprime quindi favorevolmente riguardo all'opportunità di una ripresa in tempi rapidi dell'esame congiunto dei disegni di legge in tema di salario minimo.

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*), osservato che sarebbe stato più appropriato affrontare la questione in presenza della presidente Matrisciano, rammenta che la questione dell'introduzione della legge sul salario minimo, particolarmente promossa dalla senatrice Catalfo in qualità di Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel precedente Governo, ha risentito delle conseguenze della pandemia da Covid-19, mantenendo tuttavia le sue caratteristiche di attualità. Condivide pertanto le osservazioni relative all'urgenza della ripresa dell'esame da parte della Commissione. Rileva peraltro che risulta pregiudizialmente di assoluta necessità il conseguimento di un quadro di chiarezza in merito ai concreti intendimenti a livello di vertice delle diverse forze politiche, al fine di rendere effettiva in sede istituzionale quella condivisione di finalità che pure traspare nel dibattito pubblico.

A integrazione del precedente intervento, il senatore ROMAGNOLI (*M5S*), associandosi ai rilievi del senatore Laforgia, fa presente che un intervento del legislatore in materia di salario minimo contribuirebbe al generale miglioramento delle condizioni di lavoro, anche in relazione alla prevenzione delle morti e degli infortuni, sul cui peggioramento incide anche l'aumento del tasso di precarietà.

Il presidente SERAFINI condivide l'assoluta rilevanza della questione del salario minimo e conferma il suo personale impegno al fine di una ripresa dell'*iter* in tempi rapidi. Assicura inoltre che rappresenterà alla presidente Matrisciano quanto rappresentato nel dibattito odierno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) riferisce sugli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, volto a riconoscere e sostenere le imprese sociali di comunità, in particolare apportando modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2017 sull'impresa sociale.
Dà quindi conto dei criteri previsti dall'articolo 1 per la definizione di impresa sociale di comunità, riguardanti l'aspetto territoriale e le caratteristiche dell'attività.
Osserva poi che l'articolo 5 reca modifiche alla legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali, nel senso di prevedere che le legislazioni regionali possano estendere le categorie di persone svantaggiate, ai fini dell'inserimento lavorativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 318 (pom.) del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
318ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(658) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***
(310) ***LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario***
(1132) ***NANNICINI ed altri. - Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale***
(1232) ***C.N.E.L. - Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(1259) ***LAFORGIA. - Salario minimo e validità*** **erga omnes** ***dei contratti collettivi nazionali di lavoro***
(2187) ***Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 gennaio scorso.

La presidente MATRISCIANO specifica che la 1a Commissione ha già espresso parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 658, già adottato quale testo base, mentre la Commissione bilancio non ha ancora espresso parere.

Il senatore LAUS (*PD*) ricorda le motivazioni dell'intervento svolto nella seduta precedente, relative alle dichiarazioni del capo politico del Movimento 5 Stelle, che sono apparse in contrasto con la volontà comune di tutti i componenti della Commissione al fine di trovare una soluzione legislativa alla questione dei numerosi lavoratori che percepiscono retribuzioni insufficienti. Si rammarica di essere stato costretto a puntualizzare la situazione nel corso della precedente seduta, all'unico scopo di

ristabilire la verità dei fatti, in assenza della presidente Matrisciano, che auspica individui le forme di comunicazione più adeguate a porre in evidenza l'impegno della Commissione in ordine all'*iter* dei disegni di legge in titolo. Osserva inoltre che i lavori possono giovarsi di ogni possibile confronto, al fine di trarre profitto dai numerosi elementi di riflessione derivanti anche dalle numerose e qualificate audizioni svolte.

La presidente MATRISCIANO osserva che l'andamento e lo stato dell'*iter* sono stati costantemente al centro dell'attenzione della Presidenza. Rileva peraltro favorevolmente la condivisa intenzione di procedere speditamente con i lavori e conviene in merito alla possibilità offerta dalla fase dell'illustrazione degli emendamenti allo scopo di procedere a un'ulteriore riflessione di merito.

Avverte quindi che si procederà a illustrare gli emendamenti compresi nel fascicolo aggiornato in base alla scadenza del 13 dicembre scorso.

Il senatore NANNICINI (*PD*) specifica che la richiesta di rendere più spedito l'andamento dell'esame congiunto non è disgiunta dalla consapevolezza di dedicare attenzione alla qualità e alla chiarezza del processo decisionale. Indica quindi quali particolari obiettivi l'adeguamento delle retribuzioni e la valorizzazione della contrattazione collettiva, nell'ottica del rispetto del dettato dell'articolo 36 della Costituzione. Fa presente inoltre l'aumentata necessità dell'intervento del legislatore in una fase nella quale il potere di acquisto dei lavoratori è ulteriormente minacciato dalla ripresa delle spinte inflazionistiche. Soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, sottolinea le finalità dell'estensione *erga omnes* dell'efficacia della contrattazione collettiva, necessariamente collegata con un adeguato sistema di valutazione dell'effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Specifica inoltre che, oltre a rafforzare la centralità della contrattazione collettiva, l'emendamento prevede il ricorso a un salario minimo di garanzia, stabilito sulla base del confronto con le rappresentanze e esperti della materia. Sottolinea quindi la presenza di previsioni volte a garantire l'effettiva rappresentatività e a prevenire la sottoscrizione di contratti di comodo, nonché incentivare la partecipazione dei lavoratori nell'ambito delle aziende.

Interviene quindi brevemente la senatrice FEDELI (*PD*), che, dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 1.1, pone la questione della centralità della rappresentatività e della partecipazione rispetto all'obiettivo di prevenire fenomeni di *dumping* contrattuale e abusi, come già rilevato dall'Organizzazione internazionale del lavoro.

Il senatore LAUS (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, ricapitolando l'evoluzione del suo pensiero in relazione alla determinazione del salario minimo orario, a partire dalla presentazione del disegno di legge n. 310 e rammentando gli interventi delle persone esperte audite successivamente dalla Commissione. Specifica in particolare il carattere fondamentale della definizione giuridica della rappresentatività, la quale richiede un idoneo meccanismo di certificazione onde prevenire i fenomeni di *dumping* contrattuale. Pertanto, richiama specificamente le finalità della proposta istituzione della Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività. Fa inoltre presente l'esigenza di disporre un sistema idoneo a intervenire a garanzia del livello retributivo in assenza di contrattazione collettiva, per cui risulta necessario l'apporto di Commissioni di esperti. Il ricorso al salario minimo avrebbe inoltre effetti generali postivi in conseguenza della prevedibile estensione della sua applicazione disposta in sede giurisdizionale.

Il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione sulla rilevanza della contrattazione territoriale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*) considera prioritaria una definizione del tema della retribuzione minima ai più alti livelli nelle singole forze politiche, tenuto conto delle opinioni favorevoli al riguardo espresse pubblicamente e della finalità di

individuare soluzioni legislative adeguate, superando le divergenze.

La presidente MATRISCIANO sottolinea la valenza dei lavori della Commissione quale sede propria del confronto politico.

Il senatore ROMANO (*M5S*) osserva l'utilità dell'illustrazione degli emendamenti, che non preclude in alcun modo ulteriori eventuali momenti di confronto politico.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) pone in evidenza la responsabilità delle forze di maggioranza al fine di individuare la necessaria sintesi, finora resa difficile dalle divisioni tra le sue componenti.

La senatrice CATALFO (*M5S*) fa presente che la questione della disciplina legislativa in materia di retribuzione minima è stata al centro dell'attenzione di tutte le maggioranze di Governo succedutesi dall'inizio della legislatura, mentre la sua attualità è accentuata dalla ripresa dell'inflazione. Auspica pertanto una comune ed equilibrata riflessione con la finalità di tutelare il potere d'acquisto dei salari.

La senatrice FEDELI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 2.1.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ha la parola per l'illustrazione dell'emendamento 2.27, soffermandosi in primo luogo sulla definizione di retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ivi recata, accompagnata dalla previsione secondo la quale il trattamento economico minimo orario non può essere inferiore a 9 euro lordi, e facendo presente la finalità di contrastare il fenomeno delle retribuzioni al di sotto della soglia di povertà. Tale obiettivo è altresì alla base dei casi di pluralità di contratti collettivi, sulla base di specifici criteri per la definizione della rappresentatività. Conclude formulando l'auspicio del massimo impegno per la definizione di soluzioni condivise.

I senatori ROMANO (*M5S*) e CARBONE (*IV-PSI*), nonché la senatrice ANGRISANI (*CAL-Pc-Idv*), aggiungono le rispettive firme alla proposta emendativa 2.27.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) illustra l'emendamento 2.28, volto a garantire la centralità della contrattazione collettiva nazionale.

Il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 2.32.

Sull'emendamento 3.0.3 interviene il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*), specificando che la proposta mira a garantire equità nel trattamento nel settore del trasporto aereo, caratterizzato dalla pluralità di fonti contrattuali, di diverse origini nazionali.

La senatrice FEDELI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 3.0.2.

Il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.18.

Illustra l'emendamento 4.0.9 il senatore ROMANO (*M5S*), il quale osserva che la proposta introduce sanzioni penali specifiche per le condotte elusive della legislazione in materia di salario minimo.

La senatrice CATALFO (*M5S*) illustra l'emendamento 4.0.10, teso all'istituzione della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico orario, della quale specifica la composizione e i compiti.

L'emendamento 4.0.10 è quindi sottoscritto dal senatore ROMANO (*M5S*).

Il senatore CARBONE (*IV-PSI*) aggiunge la firma all'emendamento 4.0.12.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ha la parola per l'illustrazione dell'emendamento 4.0.14, che prevede misure di detassazione degli incrementi retributivi determinati dai rinnovi contrattuali, ricordando il complessivo arretramento, nell'ultimo trentennio, delle retribuzioni in Italia, il quale costituisce un elemento determinante della contrazione della domanda interna e quindi di depressione del sistema imprenditoriale.

Il senatore ROMANO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.0.14.

La senatrice FEDELI (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 e 4.0.8.
Si sofferma quindi sull'emendamento 4.0.4, ponendo in evidenza l'opportunità di un intervento di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro.
Prosegue richiamando l'attenzione sull'emendamento 4.0.5, volto alla garanzia della trasparenza in materia di parità retributiva.
In relazione all'emendamento 4.0.6, sostiene l'esigenza di prevedere il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per le imprese che attuano comportamenti in violazione della normativa sui minimi retributivi, così da ottenere il massimo effetto deterrente.
Dopo aver rilevato l'opportunità di un adeguamento in materia di tutele riguardo al lavoro tramite piattaforme digitali, oggetto della proposta emendativa 4.0.7, sottolinea il carattere innovativo delle previsioni recate dall'emendamento 4.0.8, in materia di informazione e consultazione aziendale, sul piano della cultura delle relazioni industriali.

Gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7 e 4.0.8 sono sottoscritti dal senatore CARBONE (*IV-PSI*).

Il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) aggiunge la firma agli emendamenti 5.1 e 5.0.3.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati da componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle.

I senatori RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e DE ANGELIS (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrivono tutte le proposte emendative delle quali è firmataria la senatrice Alessandrini.

La presidente MATRISCIANO dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti, avvertendo che tutte le proposte di modifica che non sono state oggetto di intervento sono date per illustrate.
In risposta a un quesito del senatore LAUS (*PD*), che chiede ragguagli in merito all'esame in sede consultiva della 5a Commissione, fa quindi presente che tale Commissione ha richiesto la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri sul disegno di legge n. 658.

Interviene nuovamente il senatore LAUS (*PD*), sottolineando l'utilità di una richiesta all'INPS finalizzata a disporre di dati aggiornati sui livelli retributivi.

La presidente MATRISCIANO prende atto della richiesta e si riserva di valutarla.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a

condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (n. 377)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53. Esame e rinvio)

Intervenendo in sostituzione del relatore designato, senatore Floris, il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*), dopo aver fornito ragguagli in merito alla disciplina di delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, riferisce sul contenuto del provvedimento, a partire dall'articolo 1, volto a specificare che il complesso delle disposizioni recate concerne il diritto del lavoratore all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro, nonché la tutela dei medesimi rapporti e condizioni, e che tali norme si applicano a tutti i rapporti di lavoro, ad esclusione delle fattispecie individuate dal comma 4.
Osserva poi che l'articolo 2 reca alcune definizioni, mentre l'articolo 3 disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro.
Dà successivamente conto dell'articolo 4, a partire dal comma 1, lettera *a*), che opera una revisione della disciplina generale degli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro. La successiva lettera *b*) introduce alcuni obblighi aggiuntivi di informazione preventiva in caso di utilizzo di determinati sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. La lettera *c*) modifica la disciplina degli obblighi aggiuntivi di informazione relativi alle prestazioni di lavoro all'estero. La lettera *d*) modifica il termine entro il quale deve essere comunicata al lavoratore la modifica degli elementi oggetto degli obblighi informativi. La lettera *e*) e l'articolo 5, comma 4, riformulano le disposizioni sanzionatorie relative agli obblighi informativi, mentre gli altri commi dell'articolo 5 sono volti al coordinamento con atti legislativi vigenti.
Rilevato che ai sensi dell'articolo 6 le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano al personale in regime di diritto pubblico, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti di settore, dà conto dell'articolo 7, riguardante la durata massima dell'eventuale periodo di prova del lavoratore, e dell'articolo 8, teso a escludere, nel settore privato, la possibilità di divieto di svolgimento, per il lavoratore, di altra attività lavorativa in orario non rientrante nell'ambito della programmazione dell'attività lavorativa concordata.
Passa quindi all'articolo 9, il quale definisce le condizioni in base alle quali, nelle tipologie di rapporto di lavoro in cui non siano predeterminati l'orario di lavoro e la sua collocazione temporale, il datore di lavoro può esigere lo svolgimento dell'attività lavorativa. Dispone altresì che, nell'ambito di tali rapporti, in caso di revoca di incarico o di prestazione senza un ragionevole periodo di preavviso, al lavoratore sia riconosciuta la retribuzione corrispondente o una somma a titolo di compensazione.
Osserva che in base all'articolo 10 il lavoratore con almeno sei mesi di servizio presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l'eventuale periodo di prova può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, con obbligo di una risposta scritta motivata.
Illustra l'articolo 11, il quale dispone che le attività di formazione, relativa allo svolgimento del lavoro e prevista in via obbligatoria da norme di legge o da disposizioni di contratti collettivi di lavoro, siano considerate come ore di lavoro.
Segnala successivamente l'articolo 12, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, nonché l'articolo 13, in materia di sanzione amministrativa pecuniaria relativamente a casi di discriminazione a danni dei lavoratori conseguenti alla presentazione di reclami o alla promozione di un procedimento.
Si sofferma poi sull'articolo 14, che reca il divieto di licenziamento in conseguenza dell'esercizio dei diritti contemplati dallo schema di decreto e a tale riguardo attribuisce al datore di lavoro convenuto in giudizio l'onere della prova, oltre a prevedere la possibilità per i lavoratori di richiedere motivazioni scritte nei casi di licenziamento.
Dopo aver richiamato l'articolo 15, volto specificare che per il personale in regime di diritto pubblico trovano applicazione le misure di tutela di cui agli ordinamenti di settore in luogo delle norme di cui agli articoli da 12 a 14, segnala che l'articolo 16 definisce modalità di applicazione dei nuovi obblighi informativi, mentre l'articolo 17 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza

pubblica.

La senatrice FEDELI (*PD*) suggerisce di tenere in particolare considerazione, nel prosieguo dell'esame, dei rilievi della 14a Commissione.

In considerazione dell'imminente termine per l'espressione del parere, la presidente MATRISCIANO propone di trasmettere al relatore eventuali proposte concernenti il parere entro le ore 20 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1785) ***Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

In riferimento ai principi alla base della disciplina posta dal disegno di legge in esame, espressi dall'articolo 1, la relatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) segnala, per quanto di competenza, che il comma 2 attribuisce alla Repubblica il compito di favorire l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e uomini.
Si sofferma poi sui criteri di equilibrio di genere recati dall'articolo 3 con riguardo alla composizione del CNEL e dall'articolo 7 relativamente alla composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La senatrice FEDELI (*PD*) suggerisce una riflessione riguardo il criterio dell'equilibrio in relazione alle attribuzioni delle autorità indipendenti.

La presidente MATRISCIANO propone le ore 20 di oggi quale termine entro il quale trasmettere alla relatrice proposte relative alla redazione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

La presidente MATRISCIANO rammenta che non risultano trasmesse proposte relative alla redazione dello schema di parere entro il termine precedentemente fissato.

La relatrice CATALFO (*M5S*) ritiene che si possa utilmente procedere alla votazione del parere nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2495) ***Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sugli aspetti di competenza, il relatore CARBONE (*IV-PSI*) specifica inizialmente che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le disposizioni recate dal disegno di legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
Rileva successivamente che l'articolo 7 istituisce il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presieduto da un membro del CNEL. Nota inoltre che per l'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di sorveglianza si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Si sofferma quindi sull'incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato disposto dall'articolo 12.

Intervenendo in riferimento all'articolo 7, la senatrice DRAGO (*FdI*) suggerisce di includere nel parere un'osservazione volta a specificare le responsabilità relative alla designazione dei magistrati chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza.

Il relatore CARBONE (*IV-PSI*) esprime la propria disponibilità ad accogliere l'osservazione proposta.

La presidente MATRISCIANO ritiene che ulteriori proposte di osservazioni possono essere trasmesse al relatore entro le ore 20 di oggi.

La Commissione conviene.

La senatrice DRAGO (*FdI*) specifica di non intendere fruire di tale possibilità, avendo preferito formulare la propria proposta nel corso della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2597) ***Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei

deputati Ferrari e altri; Deidda e altri; Giovanni Russo e altri; Del Monaco e altri; Del Monaco e altri; Ferrari e altri
(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (*M5S*), specificato che il disegno di legge in esame reca una serie di modifiche al Codice dell'ordinamento militare in materia di adeguamento degli organici, dà conto dell'articolo 1, volto a differire il termine per il raggiungimento dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e per l'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, nonché delle disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata recate dall'articolo 3.
Dopo aver osservato che per quanto riguarda la disciplina delle riserve di posti per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco vengono confermate le percentuali attualmente previste, illustra le previsioni concernenti il meccanismo delle rafferme.
Si sofferma quindi sulle disposizioni dell'articolo 4 relative alla retribuzione dei volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati e dei volontari in ferma prefissata triennale, nonché, successivamente, sull'articolo 5, recante la disciplina transitoria relativa alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata fino al loro esaurimento, mentre l'articolo 6 consente, nelle more dell'adeguamento del Codice, l'applicazione delle disposizioni vigenti alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata.
Quanto all'articolo 9, comma 1, recante i principi e criteri direttivi della delega legislativa volta alla revisione dello strumento militare, segnala in particolare le lettere *c)* - che prevede un incremento organico in soprannumero di personale militare in servizio permanente ad alta specializzazione -, *e)* - riguardante la previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero l'introduzione o l'incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi -, *f)* - relativa alla previsione di iniziative per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, includendo attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro -, *g)* - la quale contempla al numero 2)la possibilità per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria - e *h)* - riguardante l'istituzione di fascicoli relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata.
Anticipa quindi la propria intenzione di proporre l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) chiede di non procedere immediatamente alla votazione, al fine di poter compiere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA VERTENZA DEI LAVORATORI DELLA SOCIETA' COVISIAN

La senatrice CATALFO (*M5S*) rileva che le audizioni svolte oggi in sede di Ufficio di Presidenza delle Commissioni 8a e 11a riunite hanno reso evidente la complessità della situazione di rischio di perdita dei posti di lavoro degli addetti della società Covisian, rendendo necessario mantenere elevato il livello di attenzione sulla vertenza.

La senatrice FEDELI (*PD*) fa presente l'urgenza dell'avvio di uno specifico tavolo interministeriale.

Il senatore LAUS (*PD*) chiede che le Commissioni possano disporre della documentazione necessaria.

Il senatore ROMANO (*M5S*) si associa alle considerazioni espresse.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) segnala il rischio di numerosi licenziamenti a partire dal 2 giugno in conseguenza del subentro di altro operatore per il servizio di *catering* connesso alle attività di ITA Airways.

La seduta termina alle ore 16,25.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.